

**RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO**

Anno XC Fasc. 3 - 2011

Giangiorgio Casarotto

---

**LE CONTROVERSIE AGRARIE  
NELLA DISCIPLINA DELL'ART. 11,  
D.P.R. 1° SETTEMBRE 2011, N. 150**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

GIANGIORGIO CASAROTTO

**LE CONTROVERSIE AGRARIE NELLA DISCIPLINA  
DELL'ART. 11, D.P.R. 1° SETTEMBRE 2011, N. 150**

SOMMARIO: 1. La riconduzione delle controversie agrarie all'art. 11. — 2. Competenza e rito. — 3. Specificazioni in ordine all'individuazione delle fattispecie rientranti nella disciplina dell'art. 11. — 4. Le disposizioni dell'art. 46, legge n. 203 del 1982, e la loro traslazione nell'art. 11: ambito di applicazione. In particolare: il tentativo di conciliazione. — 5. *Segue*: Domande riconvenzionali. — 6. *Segue*: Modalità della richiesta, fase di espletamento e conseguenze della pretermissione dell'iniziativa conciliativa. — 7. L'art. 5, comma 3, legge n. 203 del 1982. — 8. Il comma 8 dell'art. 11: il "termine di grazia" — 9. Il comma 9 dell'art. 11: il richiamo all'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. — 10. L'inapplicabilità dell'art. 421, comma 2, cod. proc. civ. — 11. Il comma 10 dell'art. 11: la sospensione dell'esecuzione di sentenza di condanna dell'affittuario al rilascio del fondo. — 12. Il comma 11 dell'art. 11: rilascio al termine dell'annata agraria. — 13. Ulteriori questioni.

1. Se rapportato alle direttive generali del decreto, cioè della riconduzione di ciascun procedimento civile a uno dei modelli di rito contemplati dal codice di procedura civile e della trasposizione in un unico contenitore di tutte le disposizioni processuali applicabili alle singole tipologie di controversie (1), per la disciplina delle controversie agrarie, posta dall'art. 11 del d.lg. n. 150 del 2011, l'intervento del legislatore delegato sembrerebbe più che altro essersi limitato alla seconda di tale prospettive, riproducendo nell'ambito dell'articolo in commento anteriori norme già collocate in due diversi contesti normativi della legislazione speciale, cioè nell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (per quanto concerne i commi 1 e 2 su competenza e rito) e negli artt. 46 (ora commi 3-7, sul tentativo di conciliazio-

---

(1) Così la *Relazione, sub Osservazioni generali*; CONSOLO, *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa "semplificazione") dei riti settoriali*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 1485 ss.; BOVE, *Non viene meno la frammentazione dei riti ma solo quella dei testi da consultare*, in *Guida al dir.*, 2011, f. 27, p. 8; PORRECA, *Il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti: qualche osservazione iniziale*, in *Judicium* (<http://www.judicium.it>), 11 gennaio 2012, p. 1.

ne; 8, sul “termine di grazia”, e 10, sulla sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello di condanna al rilascio) e 47, comma 2 (ora comma 11, sull’epoca di rilascio del fondo), della legge 3 maggio 1982, n. 203; si aggiunge (al comma 9) il richiamo all’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., in applicazione del sistema previsto dall’art. 2 del d.lg. n. 150 del 2011 per le disposizioni più “del lavoro” della disciplina codicistica del Capo I, Titolo IV del Libro secondo.

Ma in realtà, come si vedrà, da questa apparentemente innocua ricollocazione derivano invece delle innovazioni di disciplina sicuramente non marginali e neppure prive di problematicità (anzitutto con riferimento ai limiti propri della legge delega), da un verso infatti finendo per essere estesi all’affittuario (anche non coltivatore diretto) trattamenti che prima non gli erano per nulla riconosciuti, ovvero che lo erano solo a favore dell’affittuario coltivatore diretto, dall’altro verso rendendo invece del tutto inapplicabili disposizioni già di consolidato riferimento alla materia disciplinata dall’art. 11.

Tali effetti modificativi, che concernono l’ambito di applicazione delle norme poste dai commi 3 e successivi, sono conseguenza della scelta di senz’altro assumere come criterio individuativo delle fattispecie rientranti nella disciplina dell’art. 11 il parametro già dell’art. 9, legge n. 29 del 1990 (ora comma 1 dell’articolo in commento), che di per sé concerneva invece le sole questioni della competenza e del rito (e così ora, espressamente, il comma 3, sul tentativo di conciliazione, richiama le «materie indicate al comma 1»).

2. Il comma 1 dell’art. 11 in commento riconduce *al rito* del lavoro «le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto», mentre il comma 2 ribadisce per le medesime controversie la *competenza* delle Sezioni specializzate agrarie, riproponendosi così quell’immediato parallelismo tra competenza e rito, che già caratterizzava la più recente disciplina al riguardo, posta dall’art. 9, legge 14 febbraio 1990, n. 29 (salvo quanto disponeva il comma 2 di tale ultima norma, in ordine alla legge 2 marzo 1966, n. 607, in tema di enfiteusi e figure affini), solo scomponendo la complessiva previsione del comma 1 di quell’articolo nei due commi dell’attuale disposizione e per il resto senza innovare rispetto alla disciplina preesistente (2). Tale conferma della

---

(2) LICCI, *Commento all’art. 11*, in SASSANI-TISCINI, *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011, p. 111 ss., *ivi* alla p. 112.

competenza, nonché della composizione della Sezione specializzata agraria attraverso il richiamo alla legge 2 marzo 1963, n. 320, corrispondono invero alla previsione generale dell'art. 54, comma 4, lett. a) della legge delega.

In precedenza, quanto al *rito*, già l'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, specificava per «tutte le controversie agrarie» l'applicabilità delle «disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile», mentre, quanto alla *competenza* delle Sezioni specializzate, confermava come *ferme* le disposizioni dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1911, n. 11, che a dette Sezioni affidava le «controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto» (riconosciutamente sia a conduttore coltivatore diretto, sia a non coltivatore (3)), con la conseguenza che si ritenevano ancora attribuite alle Sezioni ordinarie dei tribunali, ai pretori e ai conciliatori, in base al criterio del valore, la cognizione delle controversie circa l'interpretazione ed applicazione delle norme generali sull'affitto, qualora cioè non sorgessero questioni sull'attuazione delle norme particolari in tema di affitto di fondi rustici, nonché, per i contratti associativi, di attribuzione del Pretore-Giudice del lavoro le questioni diverse dalla proroga, peraltro con giurisprudenza ondivaga, in senso progressivamente espansivo della competenza specializzata (4). Il comma 2 di detto art. 26 devolveva altresì alla competenza delle medesime Sezioni i provvedimenti cautelari di cui al Capo III, Titolo I del Libro IV del cod. proc. civ., relativi a controversie di competenza delle medesime Sezioni (5); il terzo comma infine prevedeva che sulle istanze di sequestro le Sezioni specializzate provvedessero con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio (6). Ma già appunto la disposizione dell'art. 9 della legge 29 del 1990 aveva superato le precedenti limitazioni, estendendo a tutte

---

(3) Così già LUISO, *Il rito delle controversie agrarie e l'art. 409, n. 2*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 499.

(4) Cfr. Cass. 13 febbraio 1973, n. 445; Cass. 11 aprile 1981, n. 2157. Sull'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, v. CONSOLO, *Commento all'art. 47, legge 3 maggio 1982, n. 203*, in CARROZZA-COSTATO-MASSART (a cura di), *Commentario alla legge sui contratti agrari*, Padova, 1983, p. 203 ss., *ivi* alla p. 205; NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 3<sup>a</sup> ediz., Padova, 2003, p. 1043 ss., *ivi* alla p. 1062; GERMANÒ, *Controversie in materia agraria*, in *Digesto*, 4<sup>o</sup> ed., *Disc. priv., Sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 300 ss., *ivi* alla p. 304; VERDE, *Aspetti processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203*, in *La nuova disciplina dei rapporti agrari: aspetti giuridici ed economici*, Camerino-Napoli, 1983, p. 51 ss., *ivi* alla p. 68.

(5) V. *infra*, par. 3.

(6) Sui regimi previgenti v. GERMANÒ, *Il processo agrario*, in *Manuale di diritto agrario italiano*, a cura di Irti, Torino, 1978, p. 626, *ivi* alla p. 630; NAPPI, *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, Milano, 1994, p. 226; ANDRIOLI, *I rapporti previsti nelle controversie soggette al rito speciale - art. 409*, in ANDRIOLI-BARONE-PEZZANO-PROTO PISANI (a cura di), *Le contro-*

le controversie in materia di contratti agrari la competenza della Sezione specializzata agraria (7). Ora l'art. 34 del decreto commentato abroga tali norme (in una con l'antecedente disposizione dell'art. 5 della legge n. 320 del 1963, sul rito).

In conseguenza di tale disciplina speciale nessuno spazio residuava, intanto quanto alla prescrizione del *rito* del lavoro, per la disposizione dell'art. 409, n. 2, cod. proc. civ.: ciò già discendeva dalla più ampia previsione dell'art. 9, legge 29 del 1990, per la quale, in particolare e diversamente da quanto conseguirebbe dalla norma codicistica, il rito del lavoro trovava applicazione anche per le controversie con affittuario non coltivatore diretto. Tale conclusione deve ora ripetersi per la norma in commento.

Peraltro, la disposizione dell'art. 409 cod. proc. civ. poteva considerarsi ancora operante nell'ottica della distinzione tra *rito del lavoro* e *controversie del lavoro* (8) e quindi dal profilo di limitare la riferibilità di quelle norme del Capo I del Titolo IV, che attengono specificamente al *lavoratore* (così, *in primis*, gli artt. 423, comma 2; 429, comma 3; 431 comma 2-4, cod. proc. civ.), al solo contratto a coltivatore diretto, unico soggetto equiparabile al lavoratore subordinato (9); la giurisprudenza però operava la selezione delle norme applicabili con valutazione piuttosto direttamente fondata (anche in prospettiva teleologica) sul riferimento delle singole disposizioni al *lavoro* o al *lavoratore* (10). Ma per le controversie disciplinate dal d.lg. n. 150 del 2011 e da questo assoggettate al rito del lavoro, la questione deve ora collocarsi nella regola del richiamo specifico, come posta dall'art. 2, comma 1, del d.lg. n. 150 del 2011 (11), così che sembra doversi concludere che l'art. 409 cod. proc. civ. ha perso anche tale valenza.

La previsione dell'art. 409, n. 2, cod. proc. civ. conserva alla fine solo una portata precettiva *indiretta*, quando altra disposizione alla medesima faccia riferimento, poiché in tale caso il richiamo è da intendersi come limitato all'affitto a coltivatore diretto: così dicasi, ad es., per l'art. 806 cod. proc. civ., in materia di arbitrato, e per l'art. 40 cod. proc. civ., sul rito

---

*versie in materia di lavoro*, 2ª ediz., Bologna-Roma, 1987, p. 76, e l'ampia esposizione in Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984.

(7) NAPPI, *Commento all'art. 9, legge 14 febbraio 1990, n. 29*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1990, p. 640 ss., *ivi* alla p. 642; LUIO, *Il rito delle controversie agrarie*, cit., p. 499.

(8) LUIO, *Diritto processuale civile*, IV, *I processi speciali*, 6ª ediz., Milano, 2011, p. 7.

(9) Critico su tale delimitazione, NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, I, Torino, 2011, p. 844 ss., *ivi* alla p. 854.

(10) V. *infra*, par. 9.

(11) V. *infra*, par. 9.

applicabile nell'ipotesi di *simultaneus processus* fra più cause assoggettate a riti diversi (12), ma lo stesso può ripetersi per l'art. 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione feriale dei termini (13).

La competenza della Sezione specializzata agraria sussiste tutte le volte in cui nella domanda anche solo si prospetti una situazione giuridica fondata sull'esistenza di una norma appartenente alla materia dei contratti agrari (14), a prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto, essendo giurisprudenza consolidata, con riferimento all'anteriore disciplina d'individuazione della competenza medesima, che affinché si realizzi quella specializzata è sufficiente che venga *dedotta in giudizio*, in via di azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico (al tempo: o di altro rapporto agrario soggetto a proroga) e che tale deduzione non risulti *prima facie* pretestuosa in base alle stesse argomentazioni delle parti, *senza necessità di altre indagini* (15). Appartiene pertanto alla competenza della Sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo e immediato rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle per le quali si renda ancora necessario l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, anche solo per stabilire se siano effettivamente comprese o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina in materia di contratti agrari. Ai fini della competenza tale valutazione va compiuta con immediato riferimento alla sola domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, senza che sia consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, quali l'interpretazione di una scrittura privata, o di quanto emerso in sede di libero interrogatorio (16), ovvero anche di una precedente sentenza tra le parti, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (17); solo in caso di procedimento contumaciale la considerazione delle "risultanze degli atti" diviene invece imprescindibile (18). Ne consegue, in

---

(12) LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 6.

(13) V. *infra*, par. 13.

(14) Per la più specifica individuazione della "materia dei contratti agrari" v., *infra*, par. 3.

(15) Cass. 19 maggio 1975, n. 1963; Cass. 3 aprile 1987, n. 3238; Cass. 13 giugno 2006, n. 13644.

(16) Cass. 11 gennaio 2006, n. 250, ha così censurato la sentenza del Tribunale ordinario dichiarativa della propria incompetenza sulla base della circostanza, emersa solo dall'interrogatorio libero, che oggetto di un contratto di locazione non fosse soltanto un capanone a uso zootecnico, ma anche i terreni circostanti.

(17) Cass. 13 giugno 2006, n. 13644.

(18) Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984, in motivazione.

particolare, che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attingente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia anche nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo (19).

Con riferimento alle allegazioni del convenuto — la cui considerazione ai fini della determinazione della competenza costituisce deviazione dalla regola generale, per la quale la competenza e il rito si determinano esclusivamente sulla base della domanda (20) — si specifica altresì che qualora nel giudizio correttamente instaurato dall'attore davanti al Tribunale ordinario con domanda di rilascio di un bene immobile (ad es. assumendo l'esistenza di un contratto di locazione non agraria, ovvero di comodato scaduto), il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione specializzata agraria, la decisione della causa va senz'altro rimessa a quest'ultima, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti *prima facie* che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (21).

Deve trattarsi, evidentemente, di controversia in ordine a un contratto agrario intercorrente tra le parti, mentre la competenza rimane del Tribunale ordinario adito dall'attore quando il convenuto eccepisca di detenere il fondo in virtù di un rapporto di affitto intercorrente con una terza persona (22).

Una volta così identificata la competenza specializzata, questa rimane ferma e il giudice specializzato decide nel merito anche se, all'esito dell'istruttoria, la domanda risulti estranea alla competenza e al rito speciali (23), così la Sezione specializzata, ancorché si pronunzi negativamente

---

(19) Cass. 3 aprile 2009, n. 8155.

(20) LUIO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 23.

(21) V., *ex multis*, Cass. 2 aprile 2001, n. 4786, e Cass. 11 gennaio 2005, n. 22895, che puntualizzano altresì che l'infondatezza *prima facie* dell'eccezione d'incompetenza deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto, quali specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto, senza tuttavia che, nell'introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del *nomen iuris* dei rapporti in contestazione (così anche Cass. 9 gennaio 2007, n. 194).

(22) Per questa specificazione v. Cass. 29 settembre 2005, n. 19137; v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1334.

(23) LUIO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 23; Cass. 9 gennaio 2007, n. 194.

sulla questione specificamente che devoluta alla sua competenza, rimane competente, in base al principio della devoluzione unitaria della controversia, a decidere tutte le questioni attinenti alla disciplina del rapporto anche se, di per se stesse, riservate al giudice ordinario e, quindi, può condannare il convenuto al rilascio del fondo qualora non sussista o sia venuto meno il titolo che ne legittimi la detenzione (24).

D'altro canto la Sezione specializzata adita è libera, all'esito del giudizio, di qualificare nel merito il rapporto, definendolo, eventualmente, come "non agrario" e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti (25), così come il giudice ordinario, all'esito del giudizio di merito restituito alla sua competenza per la cassazione della sentenza dichiarativa della propria incompetenza, resta libero di qualificare il rapporto come affitto agrario (26).

Posto che le questioni relative ai rapporti tra il Tribunale in composizione ordinaria e la Sezione specializzata agraria sono di competenza e non di giurisdizione, nel caso dell'eventuale incompetenza per materia di detta Sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ., alla stregua della quale l'incompetenza medesima non può essere eccepita dalle parti se non con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, né può essere rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui il giudizio rimane altrimenti definitivamente radicato presso il giudice medesimo, anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il mutamento del rito (da lavoristico a ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio (27); ma per quanto attiene al mutamento del rito, v. ora il pari limite della prima udienza posto dall'art. 4, comma 2, d.lg. n. 150 del 2011, ritenuto invalicabile, altresì con l'irriproponibilità della questione in fase di gravame, con la sola eccezione della deducibilità dell'omissione di pronuncia (28). Tantomeno l'incompetenza, non rilevata in primo grado, può essere dedotta o rilevata per la prima volta in appello (29).

Poiché la questione relativa al riparto della competenza tra Tribuna-

---

(24) Così Cass. 3 giugno 1976, n. 1997; conf. Cass. 23 maggio 1986, n. 3467.

(25) Cass. 3 ottobre 1997, n. 9671, in motivazione; Cass. 9 gennaio 2007, n. 194.

(26) v. Cass. 11 gennaio 2006, n. 250.

(27) Cass. 13 marzo 2007, n. 5829.

(28) CONSOLO, *Prime osservazioni*, cit., p. 1489; G. FINOCCHIARO, *Commento al d.lgs. 150/2011*, in *Guida al dir.*, 2011, f. 40, p. 63, *ivi* alla p. 88; ma v., in senso difforme, LUISSO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 110.

(29) Cass. 28 dicembre 2004, n. 24049.

le ordinario e Sezione specializzata agraria presso il medesimo Tribunale d'altro canto costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario (30) è ammissibile il regolamento di competenza (31), anche quale conflitto negativo di competenza proposto con regolamento d'ufficio da uno degli organi giurisdizionali predetti nei confronti dell'altro, ciascuno escludente la propria competenza (32). Tuttavia, qualora, adito dall'attore il Tribunale con domanda non soggetta alla competenza specializzata (nella specie: domanda di scioglimento di una comunione su un fondo agricolo) il convenuto chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto agrario sul fondo stesso, l'ordinanza con la quale il Tribunale, anziché pronunciare declinatoria di competenza, rimette le parti davanti al presidente del Tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale, affinché sia assegnata alla Sezione specializzata agraria, non è impugnabile col regolamento di competenza, avendo il provvedimento carattere ordinatorio interno a valenza meramente amministrativa, sicché manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza quanto alla causa rimessa (33).

3. Le "controversie agrarie" ricadenti nella disciplina dell'art. 11 vanno identificate secondo il criterio oggettivo di cui al comma primo, nel fatto di vertere sulla «materia di contratti agrari», talché diviene prioritaria l'individuazione di tale tipologia (34), oggi tuttavia sostanzialmente immedesimantesi con il contratto di affitto di fondo rustico, per tale intendendosi quello che abbia per oggetto la terra intesa come fattore produttivo in combinazione con la forza lavoro e non come mera allocazione dell'attività, pur se questa sia qualificabile come agricola ai sensi dell'art. 2135 cod. civ.; in mancanza di questo collegamento il contratto non può ritenersi costituire un'affittanza agraria, bensì un comune rapporto locatizio sottratto alla competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie (35). Vi rientra-

---

(30) E ciò deve ripetersi anche a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado: Cass. 26 luglio 2010, n. 17502.

(31) Cass. 19 gennaio 2001, n. 736.

(32) Cass. 20 agosto 2003, n. 12283, in relazione ad una domanda di reintegra nel possesso; conf. Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984.

(33) Cass. 13 agosto 2010, n. 18673; conf. Cass. S.U, 16 luglio 2008, n. 19512.

(34) Per una rassegna delle fattispecie contrattuali qualificabili come "contratti agrari", v. NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1066; GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, cit., alla p. 827.

(35) Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577; Cass. 24 settembre 1990, n. 9686; GERMANÒ-ROOK BASILE, *Il contratto di affitto, Gli aspetti generali*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE

no, come già rilevato (36), sia i contratti di affitto a conduttore diretto, sia quelli a conduttore non tale.

L'ulteriore specificazione di cui al comma 1 dell'articolo in commento, in ordine alla conversione dei contratti associativi in affitto, non ha più alcuna attualità, ma vale piuttosto puntualizzare che alla *materia di contratti agrari* sono da ricondurre anche eventuali fattispecie negoziali assoggettate alla regola della riconduzione all'affitto, posta dall'art. 27, legge n. 203 del 1982, cioè di altri contratti «aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici» (37).

Si è altresì ritenuto che ricadano nella previsione dell'art. 9, legge n. 29 del 1990, anche i rapporti di soccida, in cui oggetto dell'impresa non è la coltivazione della terra, ma l'allevamento del bestiame (38) (e che, appunto non avendo, e in quanto non abbiano, tra le loro prestazioni la concessione di fondi rustici, si sottraggono alla regola della riconduzione all'affitto (39)) e ciò è stato ribadito anche per le più moderne e varie ipotesi di contratti di allevamento e fornitura, configurati in termini di soccida, stipulati da allevatori con industriali, acquirenti dei loro prodotti (40).

Nella competenza specializzata rientrano poi anche controversie attinenti a rapporti di concessione per coltivazioni intercalari (41).

In una causa promossa dal locatore davanti al Tribunale ordinario per la risoluzione di un contratto di affitto di azienda (ortofloricola), è stata ritenuta (42) non palesemente infondata l'eccezione d'incompetenza sollevata dal convenuto e ritenuta pertanto sussistere la cognizione della Sezione agraria (entra qui in gioco la problematica della configurabilità di un contratto di *affitto di azienda*, tipologicamente diverso dal contratto di affitto di fondi rustici (43)).

---

(a cura di), *Trattato di diritto agrario*, cit., p. 18; COSTATO, *I contratti agrari con concessione di terreno e i contratti d'allevamento*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., pp. 305 e 331; v. anche *infra*, in questo paragrafo.

(36) V. *supra*, par. 2.

(37) La considerazione vale anche per i contratti a concessionario non coltivatore diretto, che secondo Cass. 16 luglio 2002, n. 10280, non sarebbero soggetti alla riconduzione posta dall'art. 27.

(38) Cass. 8 giugno 1999, n. 5613.

(39) Cfr. *amplius* G. GIUFFRIDA, *I contratti di soccida e di affitto del bestiame*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, cit., p. 167 ss., *ivi* alla p. 183.

(40) Cass. 9 gennaio 2007, n. 194.

(41) Cass. 1° marzo 1988, n. 2149.

(42) Cass. 4 aprile 1975, n. 1207.

(43) Sulla dibattuta questione, v. COSTATO, *I contratti agrari con concessione di terreno e i contratti d'allevamento*, cit., p. 327; GERMANÒ-ROOK BASILE, *Il contratto di affitto*, *Gli aspetti generali*, cit., p. 25.

Nella competenza della Sezione specializzata agraria ricade anche l'ipotesi in cui in relazione a un contratto di affitto di fondo rustico sia intervenuta una transazione, ma solo qualora vengano in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione, dedotta al fine di escludere la prosecuzione del rapporto stesso, mentre la competenza è del giudice ordinario quando, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono in ordine alla sua esecuzione o a questioni connesse (44).

Non sono invece qualificabili come “controversia agraria” e conseguentemente non rientrano nella competenza specializzata:

— la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo (45), ovvero agendo in via petitoria (46), così come anche quando alleggi la scadenza di un contratto di comodato (47), o altro contratto non agrario (48);

— il contratto con il quale il proprietario concede all'allevatore il godimento di un terreno per lo svolgimento dell'attività zootecnica, se questa non è collegata alla produzione agraria del terreno. Tale soluzione è stata ribadita, in particolare, per la controversia avente ad oggetto il rapporto col quale il proprietario concede all'allevatore il godimento del terreno, con annesse scuderie, per l'allevamento di cavalli da corsa finalizzato ad attività agonistica (49). Siffatta conclusione, già affermata con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 2135 cod. civ., che conduceva ad escludere la stessa riconducibilità di dette attività all'impresa agricola, deve ora riconfermarsi pur nella mutata prospettiva, relativamente all'agrarità dell'attività, discendente dall'attuale formulazione dell'art. 2135 cod. civ. (come modif. dall'art. 1 del d.lg. 18 maggio 2001, n. 228 (50)), in quanto il criterio determinante la competenza (ora posto dal comma 1 della norma in commento) è appunto il “contratto agrario” — individuato, come precisato (51), solo con quello che abbia per oggetto la terra intesa come fattore produttivo e non come mera allocazione dell'attività — e non già la sola natura dell'attività;

---

(44) Cass. 6 settembre 2007, n. 18793.

(45) Cass. 16 novembre 1999, n. 12697.

(46) Cass. 8 marzo 1999, n. 1956.

(47) Cass. 4 novembre 2005, n. 21389 e Cass. 12 febbraio 2002, n. 1963.

(48) Ampiamente Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984, in motivazione

(49) Cass. S.U. 25 novembre 1993, n. 11648; da ultimo, Cass. 12 luglio 2011, n. 15333.

(50) Cfr., da ultimo, GERMANÒ-ROOK BASILE, *L'impresa agricola, Le attività*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, cit., p. 757 ss., *ivi* alla p. 769.

(51) Cfr. *supra*, in questo paragrafo.

— controversie concernenti un contratto di vendita di erbe con durata inferiore a un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria, atteso che al medesimo, per l'art. 56 legge 3 maggio 1982, n. 203, non si applicano le norme sull'affitto di fondi rustici (52);

— neppure la domanda proposta dal curatore del fallimento del cedente e diretta a far valere la revoca del contratto di affitto agrario ex art. 67 legge fall., ovvero la simulazione del contratto medesimo, appartiene alla competenza funzionale della Sezione specializzata agraria, bensì a quella, parimenti funzionale, del Tribunale fallimentare, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza della prima (53).

Continuano altresì a sottrarsi alla competenza specializzata e al rito lavoristico i giudizi in tema di prelazione e riscatto agrari, di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 (e successive modifiche e integrazioni), in quanto non implicano l'applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell'operatività dell'istituto che, al pari degli altri, può costituire oggetto di accertamento *incidenter tantum* da parte del giudice non specializzato (54). Si riconosce peraltro la *vis attractiva* della competenza delle Sezioni specializzate agrarie per il riscatto del fondo sia quando questo sia esercitato dall'affittuario nei confronti dell'acquirente e costui chieda in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza del contratto d'affitto (55), sia quando, all'opposto, la domanda di riscatto venga proposta in via riconvenzionale dal convenuto nel giudizio promosso dal nuovo proprietario per la cessazione del contratto agrario in corso, poiché la domanda di riscatto ha per oggetto una questione (la titolarità del fondo) pregiudiziale rispetto a quella relativa alla continuazione o meno del contratto e l'ambito della competenza funzionale della Sezione specializzata anzidetta si estende a tutte le questioni pregiudiziali o connesse a quella vertente sul rapporto agrario (56).

Estranee alla competenza della Sezione specializzata sono anche le

---

(52) Cass. 27 aprile 1995, n. 4651.

(53) Cass. 12 luglio 2011, n. 15246; Cass. 2 agosto 2002, n. 11637.

(54) Cass. S.U., 16 ottobre 1976, n. 3499; Cass. 2 marzo 1998, n. 2269, CASAROTTO, *Profili attuali della prelazione agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1987, I, pp. 86 ss. e 255 ss., *ivi* alla p. 295, e ID., *La prelazione agraria*, in COSTATO-GERMANO-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, cit., p. 477 ss., *ivi* alla p. 488 (nonché in [www.studiocasarotto.com](http://www.studiocasarotto.com)).

(55) Cass. 8 giugno 2007, n. 13387; Cass. 27 maggio 2011, n. 11748.

(56) Cass. 2 settembre 1982, n. 4786.

controversie aventi a oggetto l'esercizio del diritto di acquisire la proprietà dei fondi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promosse dai coeredi che, per i terreni oggetto di comunione ereditaria, si siano avvalsi del diritto di instaurare un rapporto di affitto nei confronti degli altri coeredi, ai sensi dell'art. 49, n. 203 del 1982 (tale disciplina originariamente era valevole solo per i fondi situati in aree montane, ma poi è divenuta di generale applicazione ad opera dell'art. 8 del d.lg. 18 maggio 228, n. 228). Si tratta infatti di diritto che vede l'esistenza del contratto di affitto come mero elemento della fattispecie (57), non costituendo quindi una controversia agraria, a mente del comma 1 dell'articolo in commento (mentre invece ricadono indiscutibilmente nella competenza della Sezione specializzata agraria i giudizi sull'instaurazione del rapporto di affittanza ai sensi del predetto art. 49).

Non sono "controversie agrarie", nel senso individuato ora al comma 1 dell'art. 11 in commento e non rientrano pertanto nella sua disciplina, le controversie sulla regolarizzazione del titolo di proprietà, nei casi previsti dall'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché per quelli anche collocati altrove, quando il reddito dominicale sia nei limiti di cui al predetto art. 2, legge n. 346 del 1976. Per tali controversie la competenza, già attribuita al Pretore dall'art. 3, legge n. 346 del 1976, è ora del Tribunale e segue ancora il rito speciale previsto da detta norma, caratterizzato da un procedimento di volontaria giurisdizione (di genere dichiarativo) rivolto *in incertam personam*, che solo per l'opposizione degli interessati può trasformarsi in un processo di tipo contenzioso (con rito ordinario), che si conclude con sentenza (58), non essendo stata tale procedura presa in considerazione del d.lg. n. 150 del 2011.

Estranea alla disciplina della norma in commento, e pure essa costituente una forma di tutela giurisdizionale differenziata in agricoltura (59) è anche la procedura di affrancazione delle enfiteusi rustiche, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 607 (e per i rapporti assimilati di cui all'art. 13), alla

---

(57) CASAROTTO, *Commento all'art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, in COSTATO (a cura di), *I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 790 ss, *ivi* alla p. 794.

(58) Su tale fattispecie, v. GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 841, e ID., *Usucapione "speciale" per la piccola proprietà rurale e procedimento per la regolarizzazione del titolo di proprietà*, in *Riv. dir. agr.*, 1976, I, p. 677.

(59) GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 817, riprendendo la definizione di PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, c. 205 ss., *ivi* alla c. 208.

quale fa altresì rinvio il comma 10 dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del riscatto della quota del fondo da parte dei componenti la famiglia coltivatrice nei riguardi di quello fra loro che abbia cessato la conduzione colonica in comune. Detta procedura, prevista dall'art. 2 ss. della legge cit. — sulla cui vigenza non può esplicare effetto alcuno l'abrogazione, da parte dell'art. 34, n. 13, del d.lg. n. 150 del 2011, del comma 2 dell'art. 9, legge 29 del 1990, che faceva salva espressamente la competenza (e procedura) colà prevista — si articola in due distinte fasi di giudizio, la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale (del Pretore e ora) del Tribunale in composizione monocratica e destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto; la seconda, eventuale (avendo luogo ove le parti interessate proponano opposizione avverso il provvedimento (*ex*) pretorile: art. 5, comma 5, legge n. 607 del 1966), affidata alla Sezione specializzata agraria del Tribunale e decisa con sentenza (60). Si è affermato che la trattazione davanti alla Sezione segua il rito del lavoro in virtù della previsione dell'art. 5, legge 2 marzo 1963, n. 320 (61), ma l'abrogazione di quest'ultima norma da parte dell'art. 34 del d.lg. n. 150 del 2011 potrebbe riaprire la questione. Neppure tale fattispecie (62) è stata ripresa dal d.lg. n. 150 del 2011 (63).

Spetta alla Sezione specializzata agraria la competenza a decidere l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione, e così, in particolare, nel caso di opposizione con la quale si faccia valere il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 20, comma 2, legge n. 203 del 1982, ricollegato all'indennità per i miglioramenti di cui all'art. 16 della medesima legge (64), nonché per l'opposizione a un'esecuzione condotta prima del termine dell'annata agraria, ora posto dall'ult. comma dell'art. 11 in commento (65). La cognizione spetta invece al giudice dell'esecuzione se investe il *quomodo* dell'azione esecutiva ed è quindi qualificabile come opposizione agli atti esecutivi,

---

(60) Cfr. Cass. 3 maggio 1990, n. 3637; su detto procedimento, da ultimo, GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 840; *amplius* ID., *Il processo agrario*, cit., p. 664.

(61) Cass. 20 gennaio 1988, n. 421 e Cass. 23 agosto 1990, n. 8611; *contra* NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1065 che richiama la procedura di cognizione ordinaria.

(62) Sulla quale v. anche *infra*, par. 4.

(63) Per altre ipotesi controverse, ma ritenute non "agrarie" e quindi ricadenti nella competenza del giudice ordinario, v. NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1065.

(64) Cass. 16 luglio 1999, n. 7518.

(65) Cfr. *infra*, par. 12.

materia estranea a quella agraria, per cui non vi è ragione di attribuirle al giudice specializzato (66), così come anche qualora siano dedotte semplici difficoltà nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio, essendo funzionalmente competente, *ex art. 610 cod. proc. civ.*, il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale (67).

Nel procedimento di ingiunzione, nel caso di credito il cui accertamento in via ordinaria sia riservato alla cognizione della Sezione specializzata agraria, competente a pronunciarsi sull'istanza per decreto ingiuntivo è esclusivamente il presidente di quest'ultima (68) e l'opposizione va proposta con ricorso alla Sezione medesima (69).

Nel procedimento per convalida di sfratto, anche nelle ipotesi di affitto di fondo rustico, la competenza funzionale per la fase sommaria è del Tribunale in composizione monocratica, *ex art. 661 cod. proc. civ.*, ma in caso di opposizione il medesimo dovrà, qualora ne rilevi la competenza, rimettere le parti davanti alla Sezione specializzata agraria, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa, senza che gli sia consentito emanare l'ordinanza di rilascio *ex art. 665 cod. proc. civ.*, essendo di competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria la convalida di uno sfratto per finita locazione di un fondo rustico, ciò implicando comunque l'accertamento della durata e della conseguente cessazione o meno del rapporto agrario (70). Qualora invece la Sezione agraria venga direttamente adita con citazione per la convalida di sfratto per finita locazione, ovvero per morosità, essendo innanzi a lei inapplicabile il procedimento di cui agli artt. 657 ss., questa, ritenuta la propria competenza, dovrà pronunciare ordinanza di mutamento del rito *ex art. 426 cod. proc. civ.* e disporre la continuazione della causa avanti a sé (71).

---

(66) Cass. 30 maggio 2001, n. 7399.

(67) Cass. 28 gennaio 2003, n. 1258 (v. anche *infra* par. 4, sul tentativo di conciliazione).

(68) Cass. 5 agosto 2004, n. 15022.

(69) Cass. 26 aprile 1993, n. 4867; per il caso in cui l'opposizione sia invece proposta con citazione, v. Cass. 15 ottobre 1992, n. 11318, ma al riguardo v. ora anche la disciplina del mutamento del rito posta dall'art. 4, d.lg. n. 150 del 2011.

(70) V. Cass. 4 gennaio 2000, n. 17 e Cass. 27 febbraio 1995, n. 2236. Per l'applicazione al procedimento di convalida di sfratto della disciplina del "termine di grazia" v. *infra*, par. 8; per il tentativo di conciliazione, *infra* par. 4.

(71) NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 871; Trib. Parma, 16 giugno 2005, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2006, p. 466; sulle varie problematiche del procedimento di convalida con riferimento al contratto di affitto agrario, v. TRISORIO LIUZZI, *Procedimenti speciali di rilascio degli immobili locati*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, I, 2, Torino, 2005, p. 602; TEDOLDI, *Il procedimento per convalida di sfratto*, Bologna-Roma, 2009, p. 90; invece per la

Il comma 2 dell'art. 26, legge n. 11 del 1971, devolveva espressamente alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al Capo III, Titolo I del Libro IV del cod. proc. civ., relativi a controversie di competenza delle medesime sezioni (72); l'intero art. 26 è stato ora abrogato dall'art. 34, n. 11, d.lg. n. 150 del 2011, ma ciò nulla modifica in ordine a detta competenza, già in via generale derivante dalla regola degli artt. 669-ter e 669-quater cod. proc. civ. (né invero il decreto l'avrebbe potuto legittimamente fare, per i limiti suoi intrinseci quanto a competenza e a estraneità dei procedimenti cautelari). La competenza per la pronuncia del provvedimento è del Collegio (73), e così anche nel caso di ricorso *ante causam* (74). Si è altresì esclusa l'adottabilità da parte del Presidente della Sezione di un decreto motivato *inaudita altera parte* nei casi di eccezionale urgenza (75), ma resta così irrisolto, specie nei casi di provvedimento richiesto *ante causam*, il problema della difficoltà di convocazione della Sezione al di fuori delle udienze già calendarizzate.

In ordine invece alla competenza a conoscere del reclamo avverso un'ordinanza della Sezione specializzata agraria, pur sussistendo interpretazioni diverse — e ricordiamo che C. cost. 27 dicembre 1996, n. 421, che specificamente si è occupata dei reclami avverso le ordinanze della Sezione specializzata agraria, quanto all'individuazione del Giudice competente a conoscere del reclamo medesimo, pur auspicando un intervento chiarificatore del Legislatore, semplicemente riafferma la configurabilità, dal profilo della legittimità costituzionale, sia della competenza della Corte d'appello, che ritiene la soluzione migliore, sia di altra sezione del medesimo Tribunale, ovvero del Tribunale viciniore, purché il riesame sia garantito — alla tesi (per più profili preferibile) per la quale la competenza sia del giudice superiore e così della Corte d'appello corrispondente al Tribunale pronunciato-

---

tesi dell'inammissibilità del procedimento *de quo* in materia di contratti agrari, da ultimo, GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 822.

(72) GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 836; NAPPI, *Processo agrario*, *Enc. dir., Annali*, II, 1, Milano, 2008, p. 617 ss., *ivi* alla p. 630; ID., *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1073.

(73) LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 189.

(74) Trib. Milano, 11 luglio 1994, in *Foro it.*, 1995, I, c. 327; RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, II, 1, Torino 2005, p. 368.

(75) Cass. 1 marzo 1989, n. 1144; CONSOLO, *Il nuovo processo cautelare*, Torino, 1998, p. 104; ma v. anche Cass. 20 dicembre 1986, n. 7792 e, con riferimento al sequestro, NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1075; LUISO, *La tutela cautelare nelle controversie agrarie secondo il nuovo procedimento cautelare uniforme*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, II, p. 98 ss., *ivi* alla p. 101.

si (76) si contrappone quella della competenza, alternativamente, della medesima sezione del Giudice di primo grado, in diversa composizione (77), ovvero, anche in alternativa, di quella di altro Giudice di pari grado (78). Ma anche qualora i più giudici aditi abbiano declinato la propria competenza, ritenendo sussistere quella dell'altro, rimane escluso il regolamento di competenza (79), così tuttavia di fatto privandosi la parte della stessa concreta possibilità di proporre reclamo, in contrasto con la stessa esigenza riconosciuta dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale.

Sono invece escluse dalla competenza della Sezione specializzata agraria le azioni possessorie relative ai fondi rustici, poiché in ordine ad esse si controverte su questioni di fatto e non su diritti e obblighi derivanti da contratti agrari (80).

Concludendo con un'annotazione ancora quanto al rito applicabile, il parallelismo confermato dalla norma in esame tra competenza della Sezione specializzata agraria e rito del lavoro, che così si identifica come specifico per quest'ultima (81), sembrerebbe cedere (oltre, forse, che nel caso previsto dall'art. 5, legge n. 607 del 1966 (82)) solo in ipotesi marginali di *simultaneus processus*, quando l'una domanda non verta in tema di contratti agrari (es.: domanda di rilascio per detenzione senza titolo proposta al Giudice ordinario), mentre l'altra (riconvenzionale) si fondi su un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, operando allora (dopo la *traslatio iudicij*) la regola dell'art. 40, comma 3, cod. proc. civ., che prescrive il rito ordinario, stante la prevalenza del rito lavoristico solo nelle ipotesi di controversie rientranti nella fattispecie dell'art. 409 cod. proc. civ. (mentre nella maggioranza dei casi si avrà concorso tra rito speciale e rito ordinario, così nelle ipotesi di

(76) V., *ex plurimis*, App. Milano, 12 agosto 1994, in *Foro it.*, 1995, I, c. 327; App. Bologna, 17 giugno 1994, in *Riv. dir. agr.*, 1995, II, p. 105; Trib. Roma, 6 luglio 2002, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003, p. 650; Trib. Treviso, 24 aprile 2001, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, p. 225; PROTO PISANI, *La nuova disciplina dei provvedimenti cautelari in generale*, in *Foro it.*, 1991, V, c. 57 ss., *ivi* alla c. 90; LUIISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 108; ID., *La tutela cautelare nelle controversie agrarie secondo il nuovo procedimento cautelare uniforme*, cit., p. 102; SALETTI, *Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 355 ss., *ivi* alla p. 375; CIRULLI, *La nuova disciplina dei rimedi contro i provvedimenti cautelari*, Padova, 1996, p. 180.

(77) App. Roma, 7 ottobre 2005, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2006, p. 333.

(78) App. Venezia, 17 novembre 1999, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, p. 225.

(79) Cass. 7 dicembre 2010, n. 24846; sul concorso negativo MAZZO, *Competenza per il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dalle sezioni specializzate agrarie di Tribunale: il paradosso della situazione veneta*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, p. 228.

(80) Cass. 28 giugno 2006, n. 14959; Cass. 20 agosto 2003, n. 12283; GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 838.

(81) LUIISO, *Il rito delle controversie agrarie e l'art. 409, n. 2, cod. proc. civ.*, cit., p. 503.

(82) Per il quale v. *supra*, in questo paragrafo.

riscatto agrario e domande inerenti al contratto di affitto, allora necessariamente a coltivatore diretto, assoggettate al rito speciale) (83).

4. I commi da 3 a 8 e 10 dell'art. 11 in commento riproducono le disposizioni dell'art. 46, legge n. 203 del 1982: i comma da 3 a 7 concernono il tentativo di conciliazione, il comma 8 il termine di grazia per l'affittuario convenuto per morosità, il comma 10 la sospensione dell'esecutorietà della sentenza a mente dell'art. 373 cod. proc. civ. La conservazione di dette norme viene motivata dalla Relazione con il rispetto del principio della legge delega (art. 54, legge n. 69 del 2009) sul mantenimento delle disposizioni finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con quelle contenute nel codice di procedura civile.

Come ora collocate nell'ambito della disciplina dell'art. 11, è incontestabile che tali prescrizioni risultano applicabili a tutte le ipotesi di controversie attribuite alla competenza della Sezione specializzata agraria e disciplinate dal rito del lavoro, così come individuate al comma 1 (espressamente richiamato dal comma 3), comprese conseguentemente quelle a conduttore non coltivatore diretto. Si deve però al riguardo immediatamente ricordare che, per consolidato riconoscimento, a ragione del mancato richiamo all'art. 46 da parte dell'art. 23 della legge n. 203 del 1982, le medesime disposizioni erano ritenute applicabili alle sole domande concernenti contratti a coltivatore diretto (84), derivandone una discrasia tra i giudizi rimessi alla Sezione specializzata agraria, essendovi ricompresi anche quelli vertenti su contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto (85), e giudizi già assoggettati al tentativo di conciliazione. L'attuale estensione può ingenerare qualche perplessità in ordine ai limiti della delega, non ravvisandosi nell'art. 54, legge n. 69 del 2009, una disposizione che espressamente permetta l'ampliamento di peculiarità relative a un sottoinsieme di una determinata categoria di controversie a tutte le liti di quella categoria. Nondimeno si potrebbe invocare, oltre alla generale *ratio* di razionalizzazione e uniformazione che innerva il conferimento della delega, altresì l'(invero piuttosto generico) art. 54, comma 2, legge n. 69 del 2009 in base al quale «La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti».

---

(83) Sulle problematiche del *simultaneus processus*, quando uno dei giudizi rientri nella competenza della Sezione specializzata agraria, v., da ultimo, GERMANO, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 833.

(84) Cass. 14 dicembre 2007, n. 26299; Cass. 16 luglio 2002, n. 10278; Cass. 30 luglio 1997, n. 7108.

(85) Cfr. *supra*, par. 2.

Per quanto concerne intanto il tentativo di conciliazione (la cui legittimità è stata riconosciuta da C. cost., ord. 14 gennaio 1988, n. 73 (86)), l'estensione della sua applicazione a qualsiasi tipo di contratto di affitto agrario è senz'altro opportuna e trova risponidenza con il più generale indirizzo legislativo di anteporre al giudizio, a fini primieramente deflattivi quale «filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari» (87), una fase conciliativa, che anzi l'intervento di un organo competente come l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura presumibilmente può espletare meglio che, in ipotetica alternativa, il mediatore previsto dal d.lg. n. 28 del 2010 (sarebbe peraltro auspicabile che anche per la conciliazione avanti all'Ispettorato venisse prevista qualche forma di incentivazione). Si aggiunga che dalla generalizzazione discende un quadro più organico, superandosi prospettabili incertezze (si pensi al caso di una domanda fondata su un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, per la quale non viene esperito il tentativo di conciliazione, ma che poi, sull'eccezione del convenuto, finisce invece qualificato in senso contrario, con il rischio che la domanda, di per sé pur sempre ipotizzabile come accoglibile, venga invece dichiarata inammissibile — anche se invero potrebbe replicarsi che la questione della necessità o meno del tentativo di conciliazione vada anch'essa decisa, come per la competenza, sulla prospettazione della domanda, e non già sul risultato del giudizio). Dirime inoltre potenziali (e anzi meno agevolmente superabili) incongruenze: basti, ad es., pensare all'ipotesi in cui il locatore pretermetta la richiesta conciliativa qualificando il rapporto come a conduttore non coltivatore diretto e l'affittuario proponga una domanda riconvenzionale, delineando invece il rapporto come a conduttore diretto, così che — posto che al tentativo di conciliazione è assoggettata anche la

---

(86) Sul tentativo di conciliazione, in generale, cfr. CONSOLO, *Spunti per una valutazione della riforma del processo agrario*, in AA.Vv., *La legge sui patti agrari (Atti del Convegno di Verona 16 aprile 1983)*, Padova, 1984, p. 183 ss., *ivi* alla p. 187; CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, in AA.Vv., *La legge sui patti agrari*, cit., p. 58 ss., *ivi* alla p. 61 (anche in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, p. 978); OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, *Foro it.*, 1982, V, c. 177 ss., *ivi* alla c. 180, JANNARELLI, *La funzione conciliativa fuori dal processo e nel processo*, in *Giur. agr. it.*, 1991, p. 135 ss., *ivi* alla p. 140; GERMANO, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 860; ampiamente M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, *Riv. dir. agr.*, 1989, I, p. 58 ss. e NAPPI, *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, cit., p. 351; ma vedi anche le motivate considerazioni critiche di VERDE, *La conciliazione come "filtro" nelle controversie agrarie*, in AA.Vv. (a cura di), *Studi in onore di Mandrioli*, I, Milano, 1995, p. 445 ss., *ivi* alla p. 450 e le riserve di CONSOLO, *Su una discutibile e due esatte delimitazioni giurisprudenziali della sfera di rilevanza del tentativo obbligatorio di conciliazione: un fardello da ridimensionare?*, *Riv. dir. agr.*, 1987, II, p. 159 ss.

(87) Così Cass. 24 novembre 2003, n. 17855.

domanda riconvenzionale del convenuto (88) — questi si vede costretto a preliminarmente richiedere l'esperimento del tentativo di conciliazione, vieppiù solo sulla *propria* domanda, con altresì un'evidente inconciliabilità dei termini per la costituzione con quelli del tentativo di conciliazione, non potendosi neppure confidare nella possibilità — già respinta dalla giurisprudenza di legittimità (89) — che l'espletamento del tentativo di conciliazione, pur richiesto anteriormente alla costituzione del convenuto, possa tenersi prima della nuova udienza fissata ai sensi dell'art. 418, cod. proc. civ.

In realtà, l'individuazione limitatrice dell'applicabilità dell'art. 46 — pur, come detto, ribadita dalla giurisprudenza della S.C. — già risultava poco convincente nella sua stessa motivazione con il mancato richiamo da parte dell'art. 23, potendosi contrapporre che le disposizioni del Titolo III della legge n. 203 del 1982, definite "Norme generali e finali", nella logica strutturale di quella legge di quel richiamo in realtà neppure necessitano — e che le medesime siano già per loro natura applicabili indiscriminatamente a qualsiasi contratto di affitto è riconosciuto anche dalla S.C. (90) — dovendosi piuttosto procedere per ogni singola norma a un'autonoma individuazione dell'estensione della fattispecie (si pensi, ad es., agli artt. 50, 53, 58, sicuramente applicabili anche al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, pur essi tuttavia non richiamati dall'art. 23) (91).

Nell'indicazione ampia così risultante dalla norma in commento, ogni domanda proposta alla Sezione specializzata agraria, che abbia il suo fondamento nella configurazione di un contratto agrario (anche, quindi, a conduttore non coltivatore diretto), rimane assoggettata al tentativo di conciliazione; l'identificazione delle fattispecie, per l'esplicito richiamo alle materie del comma 1 da parte del comma 3 dell'art. 11, corrisponde pertanto a quanto già *supra* (92) specificato in ordine all'individuazione della competenza della Sezione specializzata agraria.

Così, in particolare, l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale, per il solo fatto che essi sottopongono al giudice una questione relativa a una controversia

---

(88) V. *infra*, par. 5.

(89) Cass. 8 agosto 1995, n. 8685.

(90) Cass. 16 luglio 2002, n. 10280.

(91) Critica la tesi limitativa anche NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1088.

(92) V. *supra*, al par. 2.

agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza (93), mentre non è soggetta all'onere in parola la domanda con la quale l'attore chiede il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo (nella specie, contratto di comodato scaduto) (94), e ciò neppure se proposta in via riconvenzionale, rispetto alla domanda dell'affittuario volta all'accertamento di un rapporto di affitto *inter partes* (95).

Si è riconosciuta un'esenzione dall'onere della richiesta di conciliazione *ex art.* 46 per una domanda mirante alla risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 50, legge n. 203 del 1982, per il caso di utilizzazione urbanistica del fondo, quando il concedente abbia già adempiuto agli oneri posti a suo carico dal citato articolo e non abbia raggiunto l'accordo sulla stima delle colture in atto, ritenendosi così pienamente raggiunta anche la finalità dell'art. 46 con l'espletamento della procedura amministrativa prevista dal detto art. 50 (96). Rimangono altresì escluse dall'obbligo di tentativo di conciliazione controversie che norme residue, non considerate dal decreto 150/2011, pure attribuiscono alla competenza della Sezione specializzata agraria: così per il giudizio di affrancazione dell'enfiteusi (97); sempre di competenza della Sezione specializzata agraria, ma non soggetta al tentativo di conciliazione è stata ritenuta anche una domanda in tema di pagamento dei canoni di concessione per lo sfalcio delle erbe di terreni appartenenti a un ente territoriale, soggetti al regime dei beni demaniali (98).

Si è invece ritenuta assoggettata all'onere in questione anche la domanda (nella specie: riconvenzionale) di accertamento che il rapporto corrente tra le parti deve essere inquadrato nella disciplina dei contratti di miglioria soggetti ad affrancazione, anziché in quella dei contratti di affitto di fondo rustico, ritenendosi non impeditiva la circostanza che, per le controversie nascenti in tema di affrancazione dell'enfiteusi (ma anche in tema di contratti di miglioria), l'art. 4 della legge 607/66 preveda già un tentativo di conciliazione giudiziale analogo a quello di cui all'art. 185 cod. proc. civ., trattandosi, nell'un caso (art. 46, legge n. 203 del 1982), di *lex generalis*, e, nell'altro (art. 4, legge n. 607 del 1966), di *lex specialis*, del

---

(93) Cass. 22 ottobre 2002, n. 14900.

(94) Cass. 4 novembre 2005, n. 21389 e Cass. 9 gennaio 2002, n. 206.

(95) Cass. 6 giugno 2003, n. 9060.

(96) Cass. 17 maggio 1997, n. 4428; Cass. 17 maggio 1995, n. 5419.

(97) *V. supra*, al par. 3.

(98) Cass. S.U., 7 ottobre 1994, n. 8192, ma v. ora l'art. 6, comma 1, d.lg. 18 maggio 2001, n. 228.

tutto compatibile (oltre che del tutto diversa) rispetto alla prima (99). In realtà, non pare trattarsi di questione di concorso di strumenti conciliativi, sebbene dell'estraneità dei rapporti disciplinati dalla legge n. 607 del 1966 dall'ambito dei "contratti agrari", così come individuato dall'art. 9, legge n. 29 del 1990 prima, e ora dall'articolo in commento, dovendosi pertanto *ex se* escludere l'applicabilità della conciliazione prevista da quest'ultimo (100).

In tema di maso chiuso, l'art. 35, comma 2, legge 24 novembre 2000, n. 340 (come sostituito dall'art. 22, comma 1, legge 29 luglio 2003, n. 229), prevede che anche chi intende proporre una domanda giudiziaria relativamente all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46, legge n. 203 del 1982 (C. cost., 13 maggio 2010, n. 173, ha ritenuto infondata la questione di legittimità al riguardo sollevata in riferimento agli art. 116 Cost. e 8, n. 8, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Per concorde riconoscimento, soggetto a tentativo di conciliazione è solo il giudizio di cognizione, escludendosi che l'istituto in discorso possa condizionare la richiesta di provvedimenti d'urgenza e, in genere, di altri provvedimenti cautelari, le cui caratteristiche funzionali sono invero incompatibili quantomeno con i tempi della procedura conciliativa (101).

Sottratti all'onere sono anche i procedimenti possessori, così come un'azione esecutiva.

Per l'opposizione all'esecuzione la necessità del tentativo di conciliazione non sussiste per la fase del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 615 cod. proc. civ., però sorge per quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito (102). Soggetta all'onere conciliativo è incontestabilmente anche l'opposizione a precetto (103).

---

(99) Cass. 17 gennaio 2001, n. 593; Cass. 18 ottobre 2001, n. 12756; diff. Cass. 8 maggio 1993, n. 5321.

(100) V. anche *supra*, par. 3.

(101) Cass. 26 luglio 1986, n. 4796; OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 182; v. anche C. cost. 30 novembre 2007, n. 403; NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1089; CONSOLO, *Commento all'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203*, in CARROZZA-COSTATO-MASSARI (a cura di), *Commentario alla legge sui contratti agrari*, cit., p. 200; CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 65; M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, cit., p. 58; GERMANÒ, *I giudici delle controversie in agricoltura*, cit., p. 865.

(102) Cass. 21 aprile 2005, n. 8370.

(103) V. anche *supra*, par. 3.

Esente dall'obbligo è stata invece ritenuta l'opposizione ordinaria di terzo di cui all'art. 404, comma 1, cod. proc. civ. (104).

L'onere ricorre anche qualora il locatore faccia ricorso al procedimento per convalida di sfratto (105).

Nel ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, richiesto per il pagamento di canone di affitto agrario), l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione grava sul ricorrente e non sull'opponente, il quale si troverebbe, dati i rispettivi termini per proporre l'opposizione e per esperire il tentativo, nell'impossibilità di adempiere a quella condizione di procedibilità (106); l'art. 46 non si applica infine all'ingiunzione fiscale emessa da un comune nella procedura di esazione coattiva delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (la cui natura non è stata modificata dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43), per la riscossione di canone d'affitto di fondo rustico (107).

5. Per consolidata interpretazione, il tentativo di conciliazione deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche di quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale e non pure quando la riconvenzionale sia fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore (108); la proposizione della domanda conciliativa si rende necessaria quando la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali vi è già vertenza giudiziaria, possano condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice (109).

L'onere del tentativo di conciliazione grava sul convenuto nella sola misura in cui egli non si limiti a svolgere difese generiche o a opporre eccezioni (sia pur in senso proprio e anche riconvenzionali (110)), solo richie-

---

(104) Cass. 28 aprile 1994, n. 4045.

(105) M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, cit., p. 100.

(106) App. Ancona, 23 aprile 2002, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2002, p. 389.

(107) Cass. 28 dicembre 1995, n. 13140.

(108) Cass. 19 febbraio 2002, n. 2388; NAPPI, *Domanda riconvenzionale e tentativo di conciliazione nel processo agrario*, *Riv. dir. agr.*, 1990, II, p. 3.

(109) Cass. 27 aprile 1995, n. 4651, per un'interpretazione in senso ampio della ricomprendimento della domanda riconvenzionale nel tentativo di conciliazione operato dall'attore, v. Cass. 14 novembre 2008, n. 27255.

(110) Cass. 24 giugno 2003, n. 10017.

dendo il rigetto dell'altrui domanda, ma opti per una difesa specificamente attiva, proponendo a sua volta nei confronti dell'attore una domanda riconvenzionale e quindi deducendo, a suo supporto, una *causa petendi* riconducibile alla disciplina dei contratti agrari (111).

Al convenuto che propone una domanda riconvenzionale soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione incombe l'onere di esperirlo anche qualora l'attore non abbia a ciò provveduto, per non esservi la sua soggetta (ad es.: domanda di rilascio di un fondo rustico asseritamente detenuto senza titolo (112)). Non necessita invece del tentativo di conciliazione la domanda proposta in via riconvenzionale, che non sia fondata sulla configurazione di un contratto agrario, così quando si chieda la condanna dell'attore al rilascio del fondo per carenza di titolo (113).

Il convenuto ben può adempiere al suo onere formulando le proprie richieste nella procedura di conciliazione promossa dall'attore, senza la necessità di formulare autonoma richiesta all'Ispettorato (114); tale modalità può ritenersi anzi la più proficua, dall'un lato consentendo una trattazione contemporanea di tutte le questioni, dall'altro lato evitando per il convenuto le difficoltà di ordine temporale tra procedimento e costituzione, già sopra segnalate (par. 20).

La medesima regola vige in caso di *reconventio reconventionis* che l'attore, convenuto in riconvenzionale, voglia poi formulare in giudizio (115).

Il terzo interveniente nel corso di giudizio promosso dal concedente per la risoluzione anticipata di contratto di affittanza, senza spiegare domande a sostegno di una propria, autonoma, posizione, non è assoggettato all'onere dell'esperimento del tentativo di conciliazione, perché esso interveniente non ha il potere di evitare la controversia stipulando una transazione (116). Invece l'interveniente volontario in causa — ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ. — che proponga in giudizio domanda di accertamento della propria qualità di esclusivo concedente del fondo oggetto di controversia, deve osservare l'onere di cui all'art. 46, legge 3 maggio

---

(111) Cass. 24 giugno 2003, n. 10017; COMOGLIO, *Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione: perplessità che perdurano*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 340 ss., *ivi* alla p. 344.

(112) Cass. S.U., 21 luglio 2009, n. 16910, in *Guida al dir.* 2009, f. 37, p. 30 (e in *DeJure*, <http://dejure.giuffre.it>).

(113) Cass. 6 giugno 2003, n. 9060.

(114) Cass. 16 novembre 2007, n. 23816.

(115) Cass. 27 aprile 1995, n. 4651.

(116) Cass. 21 ottobre 1994, n. 8653, nel caso di familiare coltivatore, indicato come coadiutore nella diretta conduzione del fondo dal concedente, interveniente nel giudizio per la risoluzione anticipata di un contratto di affitto.

1982, n. 203 (117), così come il terzo che intenda esplicitare un intervento litisconsortile (118).

La procedura conciliativa non è richiesta nel caso di *translatio iudicii*, prima della riassunzione del giudizio davanti alla Sezione specializzata agraria, a seguito di un giudizio correttamente promosso davanti al Tribunale ordinario (è il caso, ad es., di domanda di condanna al rilascio per detenzione senza titolo), il quale, a seguito dell'eccezione del convenuto (allegante l'esistenza di un rapporto agrario), si sia dichiarato incompetente, atteso che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente (119).

Si è ritenuto che la medesima soluzione s'imponga anche qualora sia proposta al giudice incompetente una domanda relativa a controversia agraria, argomentandosi che detta domanda non era in quella sede "improponibile" e che per la proposizione di domande innanzi al Tribunale ordinario non è necessario l'esperimento del previo tentativo di conciliazione (120), ma più convincente appare la soluzione opposta (121), poiché l'art. 46 fa riferimento alla materia della controversia e non al giudice al quale la domanda è rivolta, né si vede ragione alcuna perché l'errore dell'attore nell'individuazione del giudice possa giustificare la pretermissione del tentativo di conciliazione (122).

6. La preventiva comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata a.r. all'altra parte ed all'IPA (o al diversamente denominato organo

(117) Cass. 2 agosto 1997, n. 7175.

(118) NAPPI, *Domanda riconvenzionale e tentativo di conciliazione nel processo agrario*, cit., p. 13; *contra*, in particolare per l'intervento *iussu iudicis ex art. 107 cod. proc. civ.*, CONSOLLO, *Commento all'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203*, cit., p. 200.

(119) Cass. 24 giugno 2003, n. 10017; Cass. 4 novembre 2005, n. 21389.

(120) Cass. 12 dicembre 2003, n. 19056; conf. Cass. 17 dicembre 2004, n. 23505.

(121) per la quale v. Cass. 28 novembre 98, n. 12086.

(122) In tale senso anche COMOGLIO, *Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione*, cit., p. 345, criticando Cass. 26 maggio 2005, n. 11197, che però in conclusione giustifica, giudicandola realizzante l'intento, costituzionalmente apprezzabile, di ridurre quanto più possibile lo spazio in cui quella che l'A. definisce una sanzione processuale — sia essa di improponibilità, di inammissibilità o, più esattamente, di improcedibilità della domanda — venga ad incidere negativamente sul diritto a una pronuncia e, quindi, a una tutela di merito. In realtà la soluzione di Cass. n. 11197/2005 (al di là di una massima poco puntuale) deve dirsi corretta, dal momento che la domanda attorea (in procedimento per convalida di sfratto) era configurata come escludente l'esistenza di un contratto e quindi era stata correttamente proposta al giudice ordinario senza previo tentativo di conciliazione, né certamente il relativo onere sorge come conseguenza del trasferimento del giudizio alla Sezione specializzata a seguito dell'eccezione del convenuto.

regionale corrispondente) competente per territorio, ha a oggetto la domanda che si intende proporre in giudizio, derivandone che deve contenere la precisa indicazione delle richieste dell'istante e che, in particolare, deve identificare il *petitum* e la *causa petendi* dell'azione proponenda. Tali indicazioni sono state ritenute necessarie per attuare l'indispensabile corrispondenza tra oggetto della domanda giudiziale e oggetto del tentativo di conciliazione, dovendo le domande successivamente formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) essere le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto, o si sarebbe dovuto, comunque, svolgersi ove avesse avuto luogo (123), configurandosi una sorta di anticipata applicazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. (124).

Resta comunque salva la possibilità che, in sede di domanda giudiziale, vengano enunciate e sviluppate *implicazioni* anche diverse rispetto a quanto prospettato in sede conciliativa, purché queste non siano tali — in funzione del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte — da alterare significativamente la configurazione d'origine (125). La diversa quantificazione o specificazione della pretesa non può comportare prospettazione di una nuova *causa petendi* e non, quindi, una *mutatio libelli*, sebbene costituire, fermi i fatti costitutivi, una mera *emendatio libelli*, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello, così che, a maggior ragione, deve ritenersi consentita con riferimento al rapporto intercorrente tra la richiesta come formulata nella raccomandata di cui all'art. 46, comma 1, legge n. 203 del 1982 e la successiva articolazione della domanda formulata in sede giudiziaria (126).

Deve altresì sussistere perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte (127). Si è peraltro affermato che

---

(123) Cass. 28 luglio 2005, n. 15802; CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 65; OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 184; M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, cit., p. 81.

(124) COMOGLIO, *Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione*, cit., p. 343.

(125) Cass. 22 luglio 2004, n. 13623; COMOGLIO, *Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione*, cit., p. 343.

(126) Cass. 19 aprile 2010, n. 9266, con riferimento al *quantum* di una domanda per restituzione delle differenze tra i canoni corrisposti e quelli dovuti per determinate annate agrarie, nella richiesta conciliativa meno ampio di quanto formulato in sede giudiziaria; così anche Cass. 1° agosto 2001, n. 10497 e Cass. 15 gennaio 2002, n. 381, per una diversità di indicazione di date di scadenza del rapporto tra la richiesta *ex art. 46* e domanda giudiziale.

(127) Cass. 28 luglio 2005, n. 15802.

nel caso di tentativo di conciliazione già esperito (con esito negativo) e di successiva morte della parte convocata, il convocante può promuovere giudizio nei riguardi dell'erede del convocato, senza necessità di nuovo esperimento, purché le domande già proposte rimangano invariate (128); tale conclusione può d'altro canto evidentemente riproporsi anche nel caso di morte della parte richiedente. Parimenti nel caso di controversia agraria già promossa, la riassunzione del giudizio interrotto per morte del convenuto non deve essere preceduta da un ulteriore tentativo di conciliazione, a meno che, con l'atto di riassunzione, l'attore abbia proposto nuove domande che non hanno formato oggetto della pregressa fase conciliativa (129).

Anche l'acquirente a titolo particolare del fondo può giovare, ai fini della procedibilità della domanda di rilascio dello stesso, del tentativo di conciliazione già promosso dal proprio dante causa, potendosi estendere a tale situazione, in via analogica, il trattamento di quella in cui la successione nella titolarità del fondo e del rapporto agrario avvenga a titolo universale (130).

L'istanza di convocazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte, ma può ritenersi valida la richiesta sottoscritta da un rappresentante (e così anche nel caso di lettera firmata dal solo Avvocato) pure qualora a costui non sia stato rilasciato mandato scritto (131). La partecipazione al tentativo di conciliazione della parte convenuta, con sottoscrizione del relativo verbale (anche di mancata conciliazione), supera ogni questione di validità della convocazione (132).

La disciplina sulla conciliazione, ora dell'art. 11 in commento, è però assolutamente carente di misure dirette a garantire l'effettività del tentativo e invero, una volta formulata la domanda all'IPA, ogni successiva pretermissione o irregolarità è coperta dal decorso del termine; di fatto, per la proponibilità della domanda giudiziale è sufficiente dimostrare la presentazione

---

(128) Cass. 26 maggio 1995, n. 5883.

(129) Cass. 13 febbraio 1992, n. 1740.

(130) Cass. 8 maggio 1998, n. 4673.

(131) V., per ipotesi — per vari versi analoga (cfr. *infra*, par. 7) — della contestazione dell'inadempimento ai sensi dell'art. 5, legge n. 203 del 1982, Cass. 30 ottobre 2002, n. 15295, che ha ritenuto che questa possa essere formulata, in nome e per conto del concedente, da un rappresentante che sia stato dal concedente medesimo incaricato anche solo verbalmente.

(132) v. Cass. 30 ottobre 2002, n. 15295, che in applicazione della regola generale posta dall'art. 156 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ha ritenuto che la dedotta nullità del tentativo di conciliazione per omessa comunicazione della domanda fosse risultata sanata dall'averne la parte interessata avuto comunque notizia e dall'avervi partecipato.

dell'istanza, sempre che sia appunto decorso il termine di sessanta giorni del comma 7 (133).

In particolare, la mancata partecipazione del richiedente al tentativo di conciliazione è priva di conseguenze; *a fortiori*, può farsi sostituire da un proprio rappresentante incaricato anche solo verbalmente, salva restando la facoltà dell'altra parte di richiedere a questo di giustificare i propri poteri ai sensi dell'art. 1393 cod. civ. (134).

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 11 in commento, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente, ciò valendo, in particolare, anche qualora l'ispettorato agrario non abbia tempestivamente convocato le parti, o si opponga (eventualmente in violazione di legge) allo svolgimento del tentativo di conciliazione o, comunque, ne impedisca la regolare effettuazione (135).

Quanto alla partecipazione al tentativo di conciliazione dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria, la norma ne prevede l'indicazione ad opera delle parti, ma non ne specifica le modalità, né sanziona in alcun modo la loro assenza, né d'altro canto vengono precisate le attività che i rappresentanti, quando presenti, sono ammessi a svolgere.

Si può altresì sottolineare che la previsione in commento fa riferimento semplicemente ai *rappresentanti delle associazioni professionali di categoria*, ciò contrapponendosi alla più stringente previsione dell'art. 45, legge n. 203 del 1982, che richiede «l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole *maggiormente rappresentative a livello nazionale*, tramite le loro organizzazioni provinciali», dal che sembra di potersi dedurre anzitutto che nella previsione ora in esame la partecipazione dei rappresentanti sindacali svolga una funzione di più generica consulenza/assistenza ai fini conciliativi, facendosi però salva la necessità della partecipazione più qualificata quando l'eventuale conciliazione si concretizzi in una transazione avente a oggetto diritti indisponibili, ai sensi dell'art. 58, legge n. 203 del 1982, pena l'invalidazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 11 del 1971, attraverso l'impugnazione prevista dall'art. 2113 cod. civ. (136). È peraltro

---

(133) Cass. 19 gennaio 2006, n. 1021; Cass. 30 giugno 2005, n. 13964.

(134) Si è specificato che vertendosi in tema di tentativo di conciliazione amministrativo e non giudiziale non è applicabile la norma dettata dall'art. 420 cod. proc. civ. per le conciliazioni in materia di lavoro, che richiede una procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. 14 novembre 1997, n. 11268; Cass. 24 novembre 2000, n. 15197).

(135) Cass. 19 gennaio 2006, n. 1021.

(136) V. anche NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1087; JANNARELLI, *La funzione conciliativa fuori dal processo e nel processo*, cit., p. 141.

evidente la disarmonia funzionale del quadro così emergente, dati i limiti operativi del tentativo conciliativo senza la partecipazione sindacale più qualificata, anche perché temi come durata del rapporto, disciplina dei miglioramenti, misura del canone (con rif. a prima di C. Cost., 5 luglio 2002, n. 318) generalmente sono oggetto prioritario di trattativa conciliativa. Non sembra tuttavia potersi diversamente assumere una deroga dei requisiti dell'art. 45 qualora la transazione avvenga nell'ambito della procedura conciliativa dell'art. 46, poiché l'art. 45 pone quale unica alternativa la transazione davanti al giudice competente, altrimenti valendo la sanzione di invalidità posta dal comma 1 dell'art. 23, legge n. 11 del 1971 (del quale la previsione dell'art. 45, comma 1, costituisce il novellato comma 3) (137).

Al verbale di avvenuta conciliazione redatto ai sensi dell'art. 46, comma 3, legge n. 203 del 1982 (ora comma 5 dell'art. in commento) non è stata riconosciuta efficacia esecutiva, ciò che è stato giustificato con la considerazione che all'ispettorato non è attribuito alcun potere decisorio e che alla formazione del verbale non prende parte un magistrato che concorra con la sua presenza a qualificare l'atto (138); ma ora l'art. 12 del d.lg. n. 28 del 2010, sul verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione, che è invece omologabile con decreto del Presidente del Tribunale, valendo come titolo esecutivo, smentisce tale considerazione. Purtuttavia il verbale conciliativo resta un atto di composizione negoziale della lite, con valore di mera scrittura privata (139).

Per altro verso, il comportamento tenuto dalle parti innanzi all'IPA in sede di tentativo di conciliazione non vale neppure a fornire al giudice elementi indiziari di giudizio, poiché il "contegno delle parti" dal quale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ. il giudice è abilitato a trarre detti elementi, è solo quello tenuto nel corso del processo [C., 22 giugno 2001, n. 8596].

La richiesta conciliativa configura una condizione di proponibilità

---

(137) V. anche M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, cit., p. 75.

(138) OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 186; CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 68; M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, cit., p. 79.

(139) Per OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 185 avrebbe valore di scrittura privata autenticata, ma non si vede come si possa riconoscere al funzionario dell'IPA un potere certificatorio; ma v. NAPPI, *Brevi note sulla possibile efficacia esecutiva del verbale di avvenuta conciliazione davanti all'IPA*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, p. 221 ss., *ivi* alla p. 226.

della domanda (140), la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa d'improponibilità, potendo dar luogo anche a cassazione senza rinvio della sentenza, ex art. 382, ult. comma, cod. proc. civ. Se ne è anzi evidenziata la diversità con la soluzione accolta nella materia lavoristica, alla stregua di quanto già stabilito dall'art. 412 *bis* cod. proc. civ. (ora abr. dall'art. 31, comma 16, legge 4 novembre 2010, n. 183), in cui l'esperimento del tentativo di conciliazione parimenti integrava una condizione di procedibilità, ma la cui mancanza — avuto riguardo al regime della sua rilevabilità e all'*iter* successivo a siffatto rilievo — causava un'improcedibilità *sui generis*, derivandosene così che l'art. 412 *bis* cod. proc. civ., anche se successivo (siccome introdotto dall'art. 39 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80) all'anzidetto art. 46, giacché recava una disciplina peculiare del processo del lavoro, non poteva trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa e autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46 (141).

La negatività delle conseguenze pratiche di tale interpretazione (si consideri l'ipotesi del giudizio pendente in fase d'appello o, addirittura, già in cassazione) (142), ha peraltro indotto parte della dottrina a proporre di applicare in via analogica, entro certi limiti, l'art. 443 cod. proc. civ., nel senso cioè che il giudice, che, pur sempre in ogni stato e grado del processo (non già quindi nella sola prima udienza di discussione), rilevi l'improcedibilità, debba sospendere il giudizio e fissare alle parti (non già al solo attore) un termine per dare inizio al tentativo di conciliazione (143).

La soluzione imperante si pone altresì in stridente contrasto con i principi di economia e di contrasto a ogni inutile dispendio di attività

---

(140) Cass. 15 gennaio 2001, n. 503; NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1085; CONSOLO, *Commento all'art. 46 legge 3 maggio 1982*, n. 203, cit., p. 197; CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 64; OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 181; M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, cit., p. 70; condizione di procedibilità per COMOGLIO, *Controversie agrarie e previo tentativo di conciliazione*, cit., p. 342; trattasi di presupposto processuale per Cass. S.U., 20 dicembre 1985, n. 6517.

(141) Cass. 29 gennaio 2010, n. 2046; Cass. 15 luglio 2008, n. 19436.

(142) Cfr. la disamina di VERDE, *La conciliazione come "filtro" nelle controversie agrarie*, cit., p. 451.

(143) ANDRIOLI, *I rapporti previsti nelle controversie soggette al rito speciale*, cit., p. 106; CONSOLO, *Commento all'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203*, cit., p. 198, e specialm. ID., *Spunti per una valutazione della riforma del processo agrario*, cit., p. 188; contra CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 63; OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 181.

processuale, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della S.C. (144); la stessa Relazione al d.lg. n. 150 del 2011 sottolinea (145) la necessità di evitare diseconomie derivanti dal fatto che «vizi procedurali riverbandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall'art. 111 della Costituzione». Deve altresì dirsi priva di ogni ragionevolezza la soluzione per la quale una norma, la cui funzione è di natura deflattiva, conduca alla fine alla necessità di ricominciare da capo un procedimento già (più o meno ampiamente) svolto. Sembrerebbe pertanto, in una rilettura della norma dell'attuale art. 11 in commento in conformità ai predetti principi costituzionali e nella prospettiva della ricollocazione del tentativo di conciliazione in un contesto organico e di modelli unitari per la disciplina del processo, doversene riproporre un'interpretazione corrispondente alla disciplina già posta per la conciliazione delle controversie di lavoro dall'art. 412-*bis* cod. proc. civ. (anteriormente alla legge n. 183 del 2010) e ora sostanzialmente ripreso dall'art. 445-*bis* cod. proc. civ. e dall'art. 5 del d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, quindi con le limitazioni della deducibilità dell'improcedibilità con la memoria dell'art. 416 e con la rilevabilità d'ufficio non oltre l'udienza dell'art. 420, nonché (qualora tempestivamente dedotta o rilevata detta improcedibilità) con la sospensione del giudizio per consentire l'espletamento del tentativo di conciliazione.

La comunicazione di cui all'art. 46 è altresì idonea a fungere da atto idoneo a porre in mora il convenuto e, quindi, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto dedotto, *ex art.* 2943, ult. comma, cod. civ. (146).

7. L'art. 5, legge n. 203 del 1982 — norma non ripresa dall'art. 11 in commento — disciplina, per la parte d'interesse, la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'affittuario, dettando (ai comma 2 e 4) delle norme sostanziali, mentre al comma 3 prescrive che, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore contesti all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e illustri le proprie motivate richieste, stabilendo che ove il conduttore sani l'ina-

---

(144) *ex multis*, Cass. 28 luglio 2011, n. 16582.

(145) Ciò fa con riferimento all'art. 4 sul mutamento di rito.

(146) CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 68; OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 184; non opera però l'effetto sospensivo della prescrizione stessa: M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, cit., p. 92.

dempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione non si dia luogo alla risoluzione del contratto (l'art. 23 della stessa legge estende la disciplina in parola ai contratti di affitto a non coltivatore diretto) (147).

In tale disposizione — di per sé costituente anzitutto una salvaguardia per l'affittuario, consentendogli di evitare la risoluzione del contratto, eliminando il fatto che costituisce l'inadempimento — si è ravvisata una comunanza con la *ratio* che ispira il tentativo di conciliazione di cui al comma 3 dell'articolo in commento e si è conseguentemente ritenuto che la contestazione dell'inadempimento costituisca anch'essa una condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione del contratto d'affitto (148); la norma dell'art. 5, comma 3, legge n. 203 del 1982, non è stata tuttavia ripresa del d.lg. n. 150 del 2011.

Considerando la disposizione in parola unicamente dal profilo della sua riconnessione al tentativo di conciliazione, prescritto dal comma 3 dell'articolo in commento, la giurisprudenza più recente afferma che la contestazione prevista dall'art. 5, comma 3, costituisce anch'essa una fase pregiudiziale, che deve necessariamente precedere — in una con il decorso dei tre mesi per la sanatoria dell'inadempimento — la stessa convocazione dinanzi all'Ispettorato dell'agricoltura per il tentativo di conciliazione (149); si tratta quindi di atti separati e autonomi, posto che il tentativo conciliativo si giustifica solo dopo la persistenza dell'inadempimento a seguito dell'intimazione effettuata dal locatore *ex art. 5 cit.* e comunque dopo che, attraverso le contestazioni dell'affittuario in ordine alle inadempienze addebitategli, si siano chiariti i termini della controversia (150). Ne consegue che la domanda giudiziale di risoluzione proposta senza il preventivo adempimento di cui all'art. 5 della legge n. 203 del 1982, nelle forme ivi previste, non si sottrae alla sanzione di improponibilità, quand'anche l'azione sia stata sperimentata dopo l'espletamento del tentativo di concilia-

---

(147) Cass. 30 ottobre 2002, n. 15295, ha ritenuto che la contestazione dell'inadempimento possa anche essere formulata, in nome e per conto del concedente, da un rappresentante, che sia stato dal concedente medesimo incaricato solo verbalmente.

(148) Cass. 27 settembre 1990, n. 9760; Cass. 3 agosto 2004, n. 14810; NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1092; GERMANÒ, *Controversie in materia agraria*, in *Digesto*, cit., p. 316; diff. VERDE, *Aspetti processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203*, cit., p. 52; OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari)*, cit., c. 188.

(149) Cass. 29 dicembre 1997, n. 13089; Cass. 15 gennaio 2001, n. 503.

(150) Cass. 15 gennaio 2001, n. 503, riafferma essere improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo.

zione e ancorché questo sia stato promosso mediante comunicazione di un atto contenente l'indicazione degli addebiti contestati all'affittuario (151).

Soltanto in presenza di violazioni irreversibili o costituenti reati in danno del concedente, per le quali si esclude la facoltà dell'affittuario prevista dall'art. 5 di sanare l'inadempienza con effetti preclusivi della risoluzione stessa, la contestazione dell'inadempimento (il cui obbligo sembrerebbe purtuttavia persistere (152)) e l'invito alla conciliazione possono essere compiuti contestualmente (153), specificandosi peraltro che nel concorso di inadempimenti sanabili e insanabili torna a valere la regola ordinaria (154).

8. Il comma 8 contiene la prima delle tre deroghe al principio della parità di trattamento delle parti processuali, attraverso una tutela differenziata della parte affittuaria (155), e riprese dall'art. 11 in commento (le altre due sono ai successivi comma 9 e 10), questa prima attuata introducendo un'eccezione alla regola dell'art. 1453 cod. civ., per la quale dopo la proposizione della domanda giudiziale non è più ammesso un adempimento tardivo, e prevedendo la concessione del "termine di grazia" per il pagamento dei canoni scaduti (rivalutati), così riproducendo la corrispondente norma dell'art. 46, legge n. 203 del 1982, peraltro (come già considerato e con le perplessità già evidenziate (156)) estendendone l'applicabilità anche ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

Non si può tuttavia sottacere che il concedente ha già alle spalle (calcolati al minimo teorico indispensabile) i 150 giorni derivanti dalla somma degli adempimenti di cui all'art. 5, comma 3, legge n. 203 del 1982, sulla contestazione dell'inadempimento (157), e al comma 3 dell'articolo in commento, sul tentativo di conciliazione (158), nonché i tempi necessari per arrivare alla prima udienza del giudizio. Si aggiungano i giorni da 30 a 90 del termine per il pagamento in sanatoria previsto dalla norma ora in parola e quindi, persistendo l'inadempimento, i tempi per arrivare alla sentenza di primo grado, poi potendo l'affittuario moroso usufruire prima,

---

(151) V. ampiamente Cass. S.U., 19 gennaio 1993, n. 633, che risolve il contrasto giurisprudenziale sulla questione.

(152) *Ma v.* Cass. 25 febbraio 1998, n. 2037.

(153) Cass. 8 gennaio 1999, n. 106.

(154) Cass. 20 dicembre 1995, n. 12981 e Cass. 28 novembre 1996, n. 10597.

(155) CONSOLO, *Prime osservazioni*, cit., p. 1487.

(156) *V. supra*, al par. 4.

(157) *V. supra*, par. 7.

(158) *V. supra*, par. 4.

e in ogni caso, del rinvio del rilascio alla fine dell'annata agraria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 in commento, ma poi anche (ricorrendone le condizioni) della sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo, e poi di quella di secondo grado, fino alla pronuncia definitiva della Cassazione (comma 10 dell'art. 11 in commento). Il tutto mentre il locatore nulla è riuscito a realizzare quanto ai suoi sempre crescenti crediti per i canoni e senza che al riguardo gli sia stata concessa garanzia alcuna, così che a ben poco alla fine potrebbero giovargli la rivalutazione e gli interessi che la norma in parola gli riconosce, certo poco garantiti dall'ordinario privilegio dell'art. 2764 cod. civ., mentre al contrario, qualora creditore sia l'affittuario e venga concessa al locatore una dilazione — v. art. 20, comma 2, e art. 5, comma 4, legge n. 203 del 1982, rispettivamente per l'indennità per i miglioramenti e per l'indennizzo per la risoluzione anticipata del rapporto — viene prevista la “prestazione di idonee garanzie”, nonostante che il locatore, quale proprietario, ordinariamente già di per sé possa ritenersi più solvibile.

Il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di concedere il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purché l'affittuario moroso formuli al riguardo un'istanza inequivoca, ancorché priva di formule sacramentali, per porre fine al merito della lite, e le sue difese non risultino incompatibili con l'affermazione dell'esistenza del contratto (159); né varrebbe un'istanza formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata al mancato rigetto della domanda del concedente (160). Il termine di grazia si applica anche in caso di procedimento per convalida di sfratto (161).

La Corte costituzionale (162), respingendo varie censure di illegittimità della norma, ha specificato che la sanatoria da essa disposta riveste natura spiccatamente sostanziale e ha la sua incidenza nel processo solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5, legge n. 203 del 1982, facendo venir meno la relativa *causa petendi*, restando però fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, in particolare la responsabilità per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale può comunque chiedere la condanna del convenuto ex art. 91 cod. proc. civ., instando affinché venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del

---

(159) come invece ritenuto in una fattispecie in cui l'affittuario aveva contestato la natura agraria del contratto e la propria morosità: Cass. 28 maggio 2009, n. 12567.

(160) Cass. 19 gennaio 2010, n. 714.

(161) CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 85.

(162) Corte. cost., 3 aprile 1997, n. 79.

contendere, attraverso la quale è dato appunto al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti (163).

La disciplina del termine di grazia (così come quella della diffida *ex art. 5, comma 3, legge n. 203 del 1982*) è derogabile ai sensi dell'art. 45 della medesima legge (164).

9. La norma del comma 9, anch'essa di *favor* per il conduttore, richiama la disciplina degli interessi e della rivalutazione dei crediti posta dal comma 3 dell'art. 429 cod. civ., che è norma compresa nell'elenco di quelle che l'art. 2, n. 1, del d.lg. n. 150 del 2011 colloca nell'ottica dell'«esigenza di garantire un particolare favore nei confronti del lavoratore, anche in considerazione della peculiare connessione, nel rapporto di lavoro, dei diritti del lavoratore con i diritti della personalità, quale è il diritto ad una esistenza libera e dignitosa sancito dall'art. 36 Cost.» (165) e per le quali pone la regola della necessità di espresso richiamo ai fini della loro applicabilità.

Come già segnalato (166), la peculiarità di tale tutela — che trova così appunto conferma anche nel sistema dell'art. 2 del decreto in commento — aveva condotto alla prospettazione della distinzione tra *rito del lavoro* e *controversie del lavoro* (167), dal profilo di limitare la riferibilità delle norme del Capo I del Titolo IV, che attengono specificamente al *lavoratore* (così, *in primis*, gli artt. 423, comma 2; 429, comma 3; 431 comma 2-4, cod. proc. civ.), alle sole ipotesi previste dall'art. 409 cod. proc. civ. Vero è tuttavia che per quanto concerne le controversie agrarie — pur con la delimitazione al coltivatore diretto (anche infatti se non si rinvencono pronunce che considerino *ex professo* la questione dell'applicabilità della norma a contratti a conduttore non coltivatore diretto, è specifico il riferimento della norma ai soli “crediti di *lavoro*”) — il panorama antecedente è variegato (168). Dall'un lato, la Cassazione, con riferimento ai contratti associativi, ha sovente affermato che allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere

---

(163) Nel senso che il giudice, nel silenzio della norma, debba purtuttavia liquidare le spese, ciò facendo con ordinanza, in applicazione analogia dell'art. 306, ult. comma, cod. proc. civ., v. già CONSOLO, *Commento all'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203*, cit., p. 201.

(164) Cass. 12 luglio 1996, n. 6328.

(165) così la *Relazione, sub art. 2*; v. anche CONSOLO, *Prime osservazioni*, cit., p. 1487.

(166) V. *supra*, par. 2.

(167) LUIO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 7; ID, *Il rito delle controversie agrarie e l'art. 409, n. 2, cod. proc. civ.*, cit., p. 507.

(168) Cfr. NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 853.

il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato da lavoro, agli effetti previsti dall'art. 429 cod. proc. civ. (169). Dall'altro lato però, quando invece si tratti di rapporto tra l'affittuario (coltivatore diretto) e il concedente, si è sottolineato che questo è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione e che non è necessariamente rilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa, così che, a partire da C., 6 novembre 2001, n. 13687, la Suprema Corte, mutata la propria precedente giurisprudenza [per la quale v. C., 4 gennaio 1995, n. 96], afferma che la disposizione ora in esame non si applica in materia di affitto [C., 27 novembre 2001, n. 15033, C., 17 dicembre 2004, n. 23506]. In particolare, in relazione alle somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato dall'affittuario per canoni di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge (ciò anteriormente a C. cost., 5 luglio 2002, n. 318, sull'incostituzionalità della disciplina del canone legale), si è ribadito che, configurando queste un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., a fornire la prova del maggior danno eccedente gli interessi legali (170).

Dal quadro così esposto, emerge la considerazione che il comma 9 dell'art. 11 viene ora ad attribuire alla norma dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. un'area di applicazione ai contratti di affitto, che prima non le era riconosciuta. La conclusione deve altresì affermarsi non solo per i con-

---

(169) Cass. S.U., 22 febbraio 1994, n. 1682; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5524; non però il credito del soccidario, almeno secondo Cass. 2 dicembre 1983, n. 7210.

(170) Cass. 20 gennaio 2006, n. 1098. Da ultimo, Cass. 19 febbraio 2008, n. 5524 così riepiloga la posizione giurisprudenziale: in tema di contratti agrari, nei contratti associativi, allorché il coltivatore reclama nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato "di lavoro" agli effetti previsti dall'art. 429 cod. proc. civ. Diversamente, il rapporto tra l'affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all'altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, sicché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall'affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429 cod. proc. civ., trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 cod. civ. Pertanto le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ.

tratti a coltivatore diretto, in quanto — per la generalizzazione derivante dal richiamo della disposizione in parola da parte dell'art. 11 (171), confermata anche dalla specifica e omnicomprendensiva espressione “in favore dell'affittuario”, di cui alla disposizione in parola — la regola non può ora che valere per tutti i contratti di cui al comma 1, e quindi, si deve concludere, anche per quelli a conduttore non coltivatore diretto, sorgendo quindi perplessità in ordine non tanto o non solo ai limiti della legge delega, bensì senz'altro di legittimità costituzionale, per lo squilibrio rispetto alla tutela del locatore (172).

10. Se, per quanto ora appena considerato, l'art. 11 in commento rende applicabile al contratto di affitto il comma 3 dell'art. 429, che prima per questo non trovava applicazione alcuna, problematica opposta si presenta per l'art. 421, comma 2, cod. proc. civ.

Dal sistema adottato al comma 4 dell'art. 2, d.lg. n. 150 del 2011, che confina la disposizione dell'art. 421, comma 2, cod. proc. civ., in ordine all'ammissione ufficiosa dei mezzi di prova da parte del giudice, nei soli limiti stabiliti dal codice civile, se non espressamente diversamente disposto, consegue che detti limiti rimangono fermi, appunto perché non derogati dall'art. 11, per quanto riguarda le controversie agrarie.

Ciò contrasta però con una consolidata interpretazione giurisprudenziale, ampiamente condivisa anche in dottrina (173), che da oltre quarant'anni riconosce invece l'applicabilità ai contratti a coltivatore diretto dei poteri più estesi del Giudice, così come risultano disciplinati dall'art. 421, comma 2, cod. proc. civ. Si può specificare che la questione va intesa in una con la regola della deformalizzazione, sancita, per i soli contratti a coltivatore diretto, dall'art. 41, legge n. 203 del 1982, mentre neppure si pone per il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, che ai sensi

---

(171) V. *supra*, parr. 2 e 3.

(172) Ma LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 8, ripropone la limitazione della disposizione dell'art. 429, comma 3, al solo affittuario coltivatore diretto, senza tuttavia fornire specifiche motivazioni per tale soluzione.

(173) Cfr., già con rif. all'art. 439 del vecchio rito del lavoro, Cass. 27 maggio 1966, n. 1384 e Cass. 22 febbraio 1971, n. 471, motivando sulla base del richiamo da parte dell'art. 5, legge 2 marzo 1963, n. 320 agli allora artt. 429 ss.; successivamente, entrambe con riferimento all'art. 1417 cod. proc. civ., v. Cass. 23 giugno 1975, n. 2497 e Cass. 27 gennaio 1986, n. 535; ancora Cass. 1° dicembre 1983, n. 7197 e Cass. 27 gennaio 1986, n. 535; *amplius* NAPPI, *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, cit., p. 153 e *Id.*, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 856; GERMANÒ, *Controversie in materia agraria*, in *Noviss. dig. it., App.*, II, Torino, 1980, p. 716 ss., *ivi* alla p. 725; *Id.*, *Sui poteri istruttori del giudice agrario*, in *Giur. agr. it.*, 1977, p. 433, *ivi* alla p. 434.

dell'art. 3, comma 1, legge 22 luglio 1966, n. 606 deve essere provato per iscritto, così che la disposizione dell'art. 421, comma 2, cod. proc. civ., per consolidato principio, risulta già *ex se* inapplicabile (174).

Costituendo la disposizione in parola, per ampio riconoscimento, ciò che oggi maggiormente differenzia la disciplina codicistica del rito del lavoro rispetto a quella, generale, del processo di cognizione ordinaria, con poteri officiosi del giudice in ordine all'assunzione delle prove esercitabili anche oltre i limiti previsti dal codice civile e diretti a consentire il raggiungimento della c.d. verità materiale, cui è funzionalizzato il rito del lavoro, contrapposta alla verità formale propria del processo di cognizione ordinaria (175), l'abbandono da parte del d.lg. n. 150 del 2011 di tale regola appare particolarmente problematica alla luce dei limiti intrinseci della funzione legislativa delegata (176); la sua conservazione, d'altro canto, non avrebbe neppure compromesso la prospettiva generale di un rito del lavoro a parità di armi tra le parti, a cui il decreto delegato si è ispirato (177), dato che la regola sarebbe valsa egualmente per tutte.

11. Il comma 10 riconduce *ex lege* alla fattispecie codicistica dell'art. 373 cod. proc. civ., del grave e irreparabile danno che possa derivare dall'esecuzione della sentenza di appello legittimante la sospensione dell'esecutività, ovvero l'imposizione di idonea cauzione, l'ipotesi di esecuzione che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali, riproducendo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 46, legge n. 203 del 1982. Si è per altro verso specificato che la norma introduce una presunzione *iuris et de iure* della ricorrenza dei requisiti di gravità e

---

(174) V. Cass. 28 novembre 1987, n. 8875 e, in generale Cass. 29 luglio 2009, n. 17614, che ribadisce che la deroga concerne non i limiti derivanti dai requisiti di forma, sia *ad substantiam* che *ad probationem*, previsti dal codice per alcuni tipi di contatto, ma solo quelli fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli articoli 2721, 2722 e 2723 cod. civ.

(175) NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 856; VERDE, *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro*, in AA.VV. (a cura di), *Studi in onore di E.T. Liebman*, III, Milano, 1979, p. 2175 ss., *ivi* alla p. 2196; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305.

(176) CONSOLO, *Prime osservazioni*, cit., p. 1487, rileva che tale abbandono non appare congruo per i lavoratori agricoli rientranti nella previsione dell'art. 409, n. 2, cod. proc. civ., che godevano — e in pare ancora godono per effetto della norma dell'art. 11 in commento — di una tutela differenziata.

(177) CONSOLO, *Prime osservazioni*, cit., p. 1487.

irreparabilità del danno, posti dall'art. 373 cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui si verifichi una delle fattispecie previste e il suo significato principale è stato individuato nel superamento delle difficoltà che si riscontravano nell'applicazione dell'art. 373 cod. proc. civ. a una condanna al rilascio di un fondo rustico, a causa della *vexata quaestio* della riconoscibilità o meno nell'azienda agricola di un avviamento (specialmente in assenza di attività agricole connesse), la cui possibile distruzione è in via generale considerata il presupposto per la sospensione prevista dall'art. 373 cod. proc. civ. (178).

Anche tale disposizione, finora limitata alla sola ipotesi di conduttore coltivatore diretto (179), con la sua trasposizione nell'art. 11 del d.lg. n. 159 del 2011 è divenuta di generalizzata applicazione (180).

Con riferimento alla prima delle due ipotesi previste, il Giudice deve valutare se il fondo da rilasciarsi costituisca il principale mezzo di sostentamento del concessionario, ciò che — alla luce della finalità della norma in esame, direttamente collegabile alla previsione dell'art. 36, comma 1, Cost. — non può ridursi a un mero riscontro matematico (intendendosi cioè quel "principale" semplicemente come superiore del 50%), ma si dove piuttosto considerare il grado di importanza che il fondo riveste quale mezzo di sostentamento della famiglia coltivatrice e pertanto concedere la sospensione anche qualora il reddito che resterebbe alla famiglia del concessionario, pur maggiore della metà del complessivo, sia tuttavia insufficiente per consentire un livello ordinario di esistenza; reciprocamente, la sospensione può essere negata anche qualora l'esecuzione, pur privando la famiglia del concessionario della maggioranza del reddito globale, lasci però alla medesima un reddito adeguato alle sue necessità (181). Quanto alla seconda ipotesi, l'accento è posto, piuttosto che sull'irreparabilità del pregiudizio (pur latamente intesa), sull'insuscettibilità di un efficace ripristino della funzionalità aziendale (182), prospettiva che, per la stessa struttura centripeta dell'organizzazione aziendale agricola attorno al bene-terra,

---

(178) GERMANÒ, *Sulla eseguibilità delle sentenze di rilascio dei fondi rustici in pendenza del giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. agr.*, 1978, II, p. 53, 53; NAPPI, *Contratti agrari e tutela giurisdizionale*, cit., p. 1095.

(179) V. *supra*, par. 4.

(180) V. *supra*, par. 2 e 3.

(181) CASAROTTO, *Ambito di applicazione dell'art. 46, ultimo comma, legge 3 maggio 1982, n. 203 e discrezionalità della sospensione dell'esecutorietà della sentenza*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, p. 307 ss., *ivi* alla p. 308.

(182) CONSOLO, *Commento all'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203*, cit., p. 202; ID., *È davvero sempre grave ed irreparabile — ex art. 373 cod. proc. civ. — il danno conseguente al rilascio forzato di un immobile (o di un fondo) adibito ad attività d'impresa?*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, c. 175.

ampiamente legittima un giudizio di infungibile essenzialità e di non surrogabilità del bene considerato per la funzionalità economico-produttiva dell'azienda, almeno che il fondo da rilasciarsi non abbia una funzione meramente complementare e marginale rispetto a un'azienda che abbia altrove il suo centro (183).

La disposizione in parola non ha un ambito applicativo limitato ai soli casi di risoluzione incolpevole del rapporto agrario, ma si estende anche all'ipotesi in cui la medesima sia stata pronunciata per grave inadempimento del concessionario (184).

Già in sede di primo commento all'originaria disposizione dell'ultimo comma dell'art. 46, legge n. 203 del 1982 si è riconosciuto che la norma in commento, per ragioni di coerenza sistematica, doveva riconoscersi applicabile anche alla sospensione della condanna esecutiva in primo grado, ritenendosi non potesse a ciò ostare la richiesta di "gravissimo danno" dell'art. 431 cod. proc. civ. nella disposizione all'epoca in vigore (185), requisito poi ridotto, per le sentenze a favore del datore di lavoro (e quindi per la sospensione richiesta dal lavoratore), a "gravi motivi", ora confluiti nei "gravi e fondati motivi" dell'art. 283 cod. proc. civ. come da rinvio dell'art. 431, comma 5, cod. proc. civ. (conclusione a cui sembrerebbe si debba ora pervenire, a ragione delle regole di applicabilità dell'art. 431 cod. proc. civ. poste dall'art. 2, comma 1 e 3, del d.lg. n. 150 del 2011, che rendono irriferribili alle controversie agrarie i comma 1-4 e 6 dell'art. 431 cod. proc. civ., generalizzando invece l'applicazione del comma 5) e che invero già *ex se* possono in ultima analisi ritenersi includere le ipotesi di cui alla norma in commento (186).

12. L'ultimo comma dell'art. 11 riproduce la disposizione dell'art. 47, comma 2, legge n. 203 del 1982 (con la soppressione dell'inciso "a seguito di giudizio", di per sé corretta nel rapporto con l'individuazione dei titoli esecutivi attuata dal comma 2 dell'art. 474 cod. proc. civ., ma forse di rilievo marginale in linea di fatto, anche perché nell'ultima parte della

---

(183) V. anche GERMANÒ, *Controversie in materia agraria*, in *Digesto*, cit., p. 318; NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 876; M. FINOCCHIARO, *La sospensione dell'esecuzione delle sentenze in materia agraria*, in *Atti del Convegno sul tema Diritto agrario e processo: problemi attuali*, Cremona 12-13 novembre 1993, Cremona, 1994, p. 183 ss., *ivi* alla p. 188.

(184) App. Venezia, 26 novembre 1985, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, p. 307.

(185) CONSOLO, *Commento all'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203*, cit., p. 203.

(186) cfr. NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 876.

norma in esame si ritrova il riferimento alla “sentenza”, peraltro amputata dell’ora pleonastico “esecutiva” della norma originaria), che anch’esso non trovava richiamo da parte dell’art. 23, legge n. 203 del 1982 per i contratti a conduttore non coltivatore diretto, ma la cui applicabilità anche a questi ultimi immediatamente emergeva dalla sua riconosciuta *ratio*, in quanto la prescrizione che il rilascio del fondo possa avere luogo solo al termine dell’annata agraria durante la quale è stata emessa l’esecutanda sentenza mira sia a garantire la raccolta dei frutti, sia ad accordare al concessionario escomiato il tempo per riorganizzare altrove la propria attività (187). Nella nuova ricollocazione della norma nell’ambito dell’art. 11 tale conclusione è ora immediata (188).

Il rilascio del fondo va attuato, ai sensi della disposizione in parola, alla scadenza del termine dell’annata agraria (cioè al 10 novembre, a mente dell’art. 39, legge n. 203 del 1982) in cui è stata pronunciata sentenza esecutiva, senza alcuna distinzione in relazione al motivo per il quale il medesimo sia stato disposto (scadenza contrattuale, inadempimento o altre cause) e pertanto anche nel caso in cui il rilascio stesso debba aver luogo a seguito del venir meno del diritto di ritenzione spettante al conduttore *ex* art. 20 legge n. 203 del 1982 (189).

Una difforme pronuncia di condanna, come quella all’”immediato” rilascio del fondo, rimane immediatamente vanificata dalla prescrizione in parola, che prevale sulla diversa, impropria espressione utilizzata nel dispositivo della sentenza (190).

L’annata agraria al termine della quale può eseguirsi la sentenza di rilascio va identificata con quella in cui è letto il dispositivo in udienza (191), ma la questione perde in gran parte di rilevanza a fronte della versione attuale dell’art. 429 cod. proc. civ., conseguente al d.l. n. 112 del 2008.

---

(187) CONSOLO, *Commento all’art. 47*, cit., p. 204; GERMANÒ, *Controversie in materia agraria*, in *Digesto*, cit., p. 318; NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 872.

(188) V. *supra*, al par. 4.

(189) Cass. 8 luglio 2005, n. 14449.

(190) talché è inammissibile, per carenza di interesse, il motivo del ricorso per cassazione, con il quale si deduca violazione dell’art. 47, comma 2, legge n. 203 del 1982: Cass. 16 luglio 2002, n. 10280; specifica d’altro canto Cass. 26 maggio 2005, n. 11195, che in mancanza invece di espresso ordine di rilascio dell’immobile locato, questo deve ritenersi implicito nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione dell’affitto agrario.

(191) App. Roma, Sez. spec. agr., 12 luglio 2006, n. 1165, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2007, p. 701; NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 874; *adde*, ma in contesti diversi, Cass. 26 agosto 1985, n. 4555 e 16 giugno 1984, n. 3600.

Nel caso di sentenza di appello, va fatto riferimento a quest'ultima, anche se confermativa di quella di primo grado (192); ciò corrisponde al principio generale per il quale la sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata sia nel caso di riforma che di conferma della sentenza di primo grado, risultando il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata unicamente quella di secondo grado (193), nonché alla *ratio* della disposizione in esame, così come sopra individuata.

Per quanto concerne la situazione che si viene a determinare nella pendenza del termine, è preferibile la tesi per la quale l'annata agraria deve decorrere solo affinché possa verificarsi lo spossessamento di cui all'art. 608 cod. proc. civ., mentre gli adempimenti preliminari e funzionali rispetto al rilascio, e così la notifica del precetto, possono essere compiuti anche anteriormente alla scadenza del termine medesimo, configurandosi una mera temporanea ineseguibilità di un titolo esecutivo, di per sé valido (194); la novellata disposizione del comma 1 dell'art. 608, per la quale ora l'esecuzione *inizia* con la notifica del preavviso di rilascio, induce a ritenere che quest'atto possa essere compiuto solo decorso il termine dell'annata agraria.

Qualora la sentenza venisse comunque portata ad esecuzione prima della data prescritta, si tratterebbe di rilascio compiuto *sine titulo*, il che potrà farsi valere (ove l'ufficiale giudiziario non ometta, come pure dovrebbe, di procedere) nella ordinaria sede dell'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, contestandosi il diritto di procedere (attualmente) all'esecuzione forzata, non verificandosi una mera irregolarità degli atti del procedimento (195).

Non deve tuttavia confondersi la data (dell'esecuzione) della condanna al rilascio del fondo, ai sensi della norma in parola, con la data di scadenza del rapporto, come risultante dalla previsione contrattuale, così che se, dall'un lato, dovrebbe considerarsi legittima la protrazione della detenzione del fondo da parte dell'affittuario, ancorché non qualificata dalla persistenza del contratto di affitto, fino alla maturazione della data prevista

---

(192) Cass. 17 luglio 02, n. 10371 — non massimata, ma v. "immagine" in CED Casazione.

(193) V., *ex plurimis*, Cass. 25 maggio 1998, n. 5212 e Cass. 7 maggio 1979, n. 2591.

(194) NAPPI, *Il processo agrario davanti alle sezioni specializzate agrarie: la disciplina processuale*, cit., p. 873; CONSOLO, *Commento all'art. 47*, cit., p. 204; *contra* CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 77.

(195) Cass. 19 gennaio 1989, n. 269; Cass. 11 giugno 2003, n. 9379; CONSOLO, *Commento all'art. 47*, cit., p. 204 — sulla competenza e sul rito per l'opposizione, v. *supra*, par. 3.

per il rilascio (196), dall'altro lato si assume tuttavia che il conduttore è tenuto non solo a corrispondere al concedente il corrispettivo convenuto fino all'effettiva riconsegna, sebbene anche — in conformità del disposto di cui all'art. 1591 cod. civ. — a risarcire il maggior danno di cui il concedente abbia fornito prova (197), così alla fine risultando che la norma in esame opera sul piano unicamente processuale (198), non incidendo né sulla durata del rapporto (199), né sull'obbligazione restitutoria. Ne discende anche, in particolare, che la norma in parola non potrebbe essere invocata per riportare alla data del 10 novembre il termine per la disdetta, come previsto dall'art. 4, comma 2, legge n. 203 del 1982.

13. Si deve altresì considerare che — a mente della regola del richiamo espresso posta dall'art. 2 del decreto — non risultano ora applicabili alle controversie agrarie (appunto perché non richiamate dall'art. 11) le disposizioni degli artt. 431, comma 1- 4 e 6, e 438, comma 2, cod. proc. civ., in particolare sulla possibilità per l'affittuario di procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo, applicabilità in precedenza invece ripetutamente riconosciuta (200).

Solo segnaliamo che l'art. 11 non fa menzione alcuna del diritto di ritenzione a favore dell'affittuario, disciplinato dal comma 2 dell'art. 20, legge n. 203 del 1982 per l'eventualità che si riscontri nel giudizio di cognizione, ovvero nel processo di esecuzione, la sussistenza di miglioramenti attuati dall'affittuario (201); ma v. anche le ulteriori ipotesi dell'art. 43, ult. comma, e dell'art. 50, comma 4 della medesima legge. Tale diritto a sua volta interferisce con l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio del fondo.

Può infine risultare non inopportuno un riferimento anche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione feriale dei termini, specificatamente all'art. 3, che enuclea le eccezioni alla sospensione, derivandone, in partico-

---

(196) CONSOLO, *Commento all'art. 47*, cit., p. 204, configura un'ultrattività a ogni effetto del rapporto agrario risolto dalla sentenza.

(197) Cass. 18 gennaio 2006, n. 830 e Cass. 22 agosto 1990, n. 8556.

(198) Ma incontestabilmente il coltivatore fa legittimamente suoi i frutti: v., con arg. *a fortiori*, Cass. 2 maggio 1981, n. 2672.

(199) Cfr., ma in altro contesto, Cass. 14 ottobre 2008, n. 25140.

(200) Cass. 16 giugno 1984, n. 3600; Cass. 7 aprile 1986, n. 2405; Cass. 26 agosto 1985, n. 4555; v. anche *supra*, par. 11 — ma già si è rilevata la scarsa residua rilevanza di tale questione a fronte della versione attuale dell'art. 429 cod. proc. civ., successiva alla novella del d.l. n. 112 del 2008.

(201) Sul quale v. CARPI, *Aspetti processuali della legge sui contratti agrari*, cit., p. 79; SALARIS, *Il diritto di ritenzione nei rapporti agrari*, Torino, 1999, *passim*.

lare, che la medesima non si applica alle controversie vertenti sui contratti agrari specificati all'art. 409, n. 2, cod. proc. civ. (202). Conseguentemente, qualora la controversia sia invece con affittuario non coltivatore diretto, la sospensione feriale opera (203).

Attuandosi un parallelo con l'art. 9, legge 29 del 1990, sulla competenza delle Sezione Specializzate agrarie e sul rito del lavoro per le controversie in materia di contratti agrari (ora commi 1 e 2 dell'art. 11 in commento), si è specificato che, anche ai fini dell'eccezione alla sospensione, la natura della controversia per la sua qualificazione come agraria vada determinata in base alla prospettazione del rapporto, così come effettuata dall'attore, o come eccepito da controparte e non risultante *prima facie* infondata (204).

Poiché le eccezioni alla sospensione vanno individuate sulla base della natura della controversia, come attinente a uno dei rapporti agrari elencati all'art. 409 cod. proc. civ., e non in relazione al rito previsto (205), né alla competenza della Sezione specializzata agraria, la medesima opera anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia in concreto svolto senza l'osservanza del rito del lavoro (206).

Reciprocamente, la deroga alla sospensione dei termini non si applica ai giudizi di affrancazione delle enfiteusi rustiche disciplinati dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, in quanto il relativo rapporto non è derivante da contratti agrari contemplati dell'art. 409 cod. proc. civ., a nulla rilevando che tali giudizi nella fase di opposizione avverso il provvedimento (ex)pretorile siano trattati dalla Sezione specializzata agraria (art. 5, comma 5, legge n. 607 del 1966) e che si svolgano, in virtù dell'art. 5, legge 2 marzo 1963, n. 320 (ora però abrogato), secondo il rito dettato per le controversie individuali di lavoro (207).

---

(202) V., da ultimo, Cass. 11 giugno 2009, n. 13546.

(203) LUIO, *Il rito delle controversie agrarie e l'art. 409, n. 2, cod. proc. civ.*, cit., p. 514.

(204) Cass. 29 ottobre 1997, n. 10654.

(205) Cass. 29 ottobre 1997, n. 10654.

(206) Cass. 21 gennaio 1995, n. 700; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10654 in motivazione

(207) Cass. 20 gennaio 1988, n. 421; Cass. 23 agosto 1990, n. 8611 — ma v. anche *supra*, par. 3.